

# IL COMMERCIALISTA VENETO

PERIODICO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

Anno XLII - N. 176 - MARZO / APRILE 2007 - Poste Italiane spa - Spedizione in Abbonamento Postale  
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Vicenza

## BRAVI!

di Luciano Berzè

**C**on la fine del mese di aprile sono state depositate le liste necessarie per le elezioni che si terranno a fine maggio.

Oggi -a metà maggio - possiamo intanto fare i conti su questo primo risultato. Ed è certo un risultato lusinghiero. La categoria si è svegliata. Non sempre, non dovunque, ma i sintomi di un risveglio ci sono anche in zone nelle quali alcuni mammasantissima, con metodi discutibili quando non al limite della tollerabilità democratica, hanno dovuto accettare -o meglio subire- un nuovo tipo di confronto democratico.

Quindi il primo e forse più importante risultato è stato raggiunto. Un grazie a tutti voi. Bravi! In un contesto spesso paralizzato da una vacanza elettorale troppo lunga, il deposito delle liste elettorali in molti casi con inattesa pluralità significa, se ve ne fosse ancora dubbio, che il passaggio elettorale era oramai non più rinviabile.

La partecipazione rilevante che alcuni colleghi hanno riservato al procedimento elettorale, che speriamo gli altri onorino, non può che significare la rilevanza che il governo della categoria ha, secondo loro, nell'organizzazione delle loro attuali attività e nella programmazione di quelle future. Non di rado, invece, questo rapporto è sottovalutato, se non ignorato, dai più. Ciò è sbagliato. Trascurare la propria capacità di essere rappresentato, ritenendo che le proprie rappresentanze siano indifferenti rispetto alle proprie scelte o alle proprie convenienze è un errore grave. Non lo è forse nel breve periodo, ma certamente lo è nel lungo periodo.

In molti si lamentano dell'ormai scarsa remuneratività di molte attività professionali. E a ragione. In questo ultimo decennio la trasformazione dell'economia è stata impressionante, non altrettanto la nostra



reattività. I guai di oggi, infatti, affondano le radici in un lontano passato. Un passato dominato da una classe dirigente della professione che ha sentito quel compito più un premio, un riconoscimento, piuttosto che un impegno per creare i presupposti per il futuro.

Si sono curati i rapporti istituzionali con i consueti soggetti senza badare troppo a quelli nascenti o a far crescere il rapporto con le comunità locali. Questa quindi potrebbe essere un'occasione ghiotta per cambiare, per diventare una volta tanto se non trainanti almeno non trainati dalla crescita della nostra società.

Vedremo. Per intanto osserviamo con curiosità la precisione con la quale alcuni presidenti interpretano le norme elettorali escludendo di volta in volta potenziali candidati interpretando o applicando a piacimento leggi e regolamenti. Cosiccome è certo degno di nota il secondo mercato delle liste, quelle civetta. Le liste dei ragionieri che scelgono, al momento con apparentamento sottotraccia, i dottori da supportare o quelli da evitare. Ma anche quelle di minoranza dei dottori la cui unica probabilità di contare qualcosa è di sommarsi ad un'altra minoranza per diventare maggioranza. La lista di minoranza e la immanente lista civetta sono regali -vi sono certo altre chicche del padre del 139 come lo conosciamo. Un padre che riconosce il figlio e lo difende solo quando lo ritiene conveniente. Un signore che ha fatto scrivere un testo sartoriale pensato su di sé con la cieca presunzione di risolvere tutti i problemi ma con il risultato di far venir fuori - con un testo miope quanto poco meditato - anche quelli ai quali nessuno avrebbe mai pensato. Intanto ce lo teniamo così.

Speriamo tutti che il buon senso che al centro non sembrano avere risieda in provincia, motore del paese, e che ci consenta dal 2 giugno di poter guardare il futuro con minore pessimismo.

### In questo numero

- 2 RELAZIONE PER L'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI
- 3 Annotando / VIVE LA FRANCE!
- 4 GIOVANI COLLEGHI, STUDIATE IL CINESE
- 5/7 ATTIVITÀ PROFESSIONALE IN COMUNE: RIFORMA BERSANI E ASSOCIAZIONI MULTIDISCIPLINARI
- 9 L'ESTINZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI ALLA LUCE DEL NUOVO ART. 2495 C.C.
- 10 VALORE VENALE E ACCERTAMENTO IMMOBILIARE
- 11/12 FUSIONE: IL BONUS AGGREGAZIONI DELLA FINANZIARIA 2007 ALLA LUCE DELL'OIC 4
- 13/14 CLAUSOLA DI SPECULAZIONE NEL PRIMO TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI
- 15/16 IL COMMERCIALISTA VENETO SBARCA A WALL STREET
- 17 NUOVE PROFESSIONALITÀ E CRISI AZIENDALE
- 18 STUDI DI SETTORE, INE: IL FISCO ABBANDONA LA CONTABILITÀ?
- 19 L'ALBO UNICO? SULLA NEVE!

### L'INSERTO

- 1) IL MERCATO EUROPEO DELL'AUTO
- 2) RITRATTABILITÀ DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E DIRITTO AL RIMBORSO

A PAGINA 8 IL BANDO DELLE BORSE DI STUDIO 2007

Cerimonia inaugurale dell'Anno Giudiziario Tributario  
Venezia Mestre, 24 marzo 2007

# Relazione per l'Università Ca' Foscari di Venezia

PROF. ANTONIO VIOTTO  
Associato di Diritto Tributario  
Università Ca' Foscari

**R**itengo opportuno muovere, in questa mia relazione per l'Università di Venezia, da uno sguardo retrospettivo sulle principali recenti modifiche che hanno interessato il sistema tributario.

Nell'anno appena trascorso abbiamo assistito ad un vero e proprio profluvio normativo che ha quasi assunto i tratti della legislazione d'emergenza, sia per la numerosità e la rilevanza degli interventi (come vedremo tra breve), sia per la tecnica normativa adottata (2 decreti legge nell'arco di appena 4 mesi, convertiti con modifiche profonde, una legge finanziaria da 1.500 commi, senza contare i provvedimenti di attuazione), sia per i toni quasi apocalittici che hanno accompagnato la diffusione di analisi, stime e previsioni, tra loro nemmeno concordanti e spesso smentite dai dati riscontrati a consuntivo. Ebbene, questi recenti sconvolgimenti non hanno intaccato la disciplina processuale: il che, se vogliamo, è un dato positivo perché contribuisce ad sedimentarsi delle regole, alla loro assimilazione, allo sviluppo dell'interpretazione (anche giurisprudenziale) più ponderata, pur non potendosi non guardare con rammarico alla perdurante indifferenza dimostrata dal legislatore per alcune problematiche che attengono allo svolgimento del giudizio e che da tempo sono state sollevate dalla dottrina più attenta. Mi riferisco, ad esempio, al tema della prova orale, sul quale, peraltro, segnale che indicazioni non eludibili sono pervenute dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sent. 23 novembre 2006, ric. n. 73053/01, caso Jussile).

D'altro canto, analoghe esigenze di stabilità normativa – presupposto per una maggiore certezza del diritto – avrebbero consigliato di contenere gli interventi sul versante sostanziale e procedimentale dell'imposizione.

Così non è stato, perché la materia è stata sottoposta a numerose e pesanti modifiche che muovono nella direzione di un generale inasprimento della tassazione, realizzato attraverso l'allargamento della base imponibile, giustificato nella prospettiva della lotta all'evasione fiscale, e che, nella legge finanziaria per il 2007, ha trovato parziale bilanciamento in una rimodulazione delle aliquote IRPEF e in alcune disposizioni di carattere *lato sensu* agevolativo (per lo più dirette a indirizzare le scelte dei contribuenti in vista di comportamenti virtuosi dal punto di vista ambientale).

**T**ale inasprimento opera sia sul versante sostanziale dell'imposizione sia sul versante procedimentale. Sotto il primo profilo, penso, tra le altre disposizioni emanate che avranno una sensibile ricaduta in termini di contenzioso:

\* all'aggravamento dell'imposizione indiretta sugli immobili, che sul piano sistematico si impernia sulla rottura del principio di alternatività tra IVA e altre imposte indirette, e che oltretutto è stato attuato in modo alquanto "pasticcato", attraverso un discutibile ricorso alla decretazione d'urgenza, poi completato con l'introduzione di rilevantissime modifiche in sede di conversione (rese necessarie per porre parziale rimedio agli effetti, molto pesanti e distorsivi, che si erano prodotti a causa delle disposizioni inizialmente emanate) ed infine oggetto di ulteriori aggiustamenti con la legge finanziaria per il 2007;

\* alle restrizioni apportate al regime di deducibilità dei costi per gli automezzi aziendali, restrizioni tutt'altro che condivisibili, anche in considerazione del fatto che sono state collegate – espressamente dallo stesso legislatore – all'avvenuta modifica, in senso favorevole al contribuente, del sistema di detraibilità dell'IVA sui medesimi beni, indotta dalla nota sentenza della Corte di Giustizia che ha condannato il nostro Paese a rimuovere il divieto «temporaneo» – che dopo oltre trent'anni dalla sua introduzione non poteva più essere considerato tale – di indetraibilità dell'imposta;

\* alla parziale ineducibilità degli ammortamenti dei costi degli immobili strumentali, disposizione che – senza tenere conto delle esigenze di certezza del diritto, di affidamento del contribuente e di irretroattività delle leggi tributarie sostanziali – incide in modo rilevante sul carico fiscale delle imprese e compromette la pianificazione economico-finanziaria fondata sulle scelte di investimento operate negli anni precedenti.

A ciò si è accompagnata altresì una stretta sul versante delle disposizioni di natura procedimentale. Si pensi, a tal proposito, alle previsioni che, ai fini accertativi, danno rilevanza – nell'ambito sia delle imposte dirette sia dell'IVA – al valore normale, in luogo dei corrispettivi pattuiti, per le operazioni di compravendita immobiliare: previsioni che rischiano di incidere negativamente sulla certezza, sulla prevedibilità e sulla stabilità del carico fiscale (vd. l'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 54 del D.P.R. n. 633 del 1972, nel testo modificato dall'art. 35 del D.L. n. 223 del 2003) e che indubbiamente alimenteranno la litigiosità tra contribuenti e fisco. E lo stesso dicasi con riferimento

all'inversione dell'onere della prova (codificato nell'art. 73, commi 5 bis e 5 ter, del TUIR) quanto alla residenza delle società *holding* estere dotate di determinate caratteristiche: disposizione che, oltre ad essere piuttosto discutibile sotto il profilo della ragionevolezza interna, rischia di creare frizioni nei rapporti con altri Paesi, soprattutto appartenenti all'Unione Europea.

**A**ll'inasprimento delle norme tributarie è poi corrisposto un tendenziale irrigidimento delle indicazioni fornite dalla prassi amministrativa.


Tre casi, a mio modo di vedere, sono emblematici. Il primo è quello che riguarda l'applicazione della disciplina di determinazione forfetaria del reddito previsto per le c.d. società di comodo. L'Agenzia delle Entrate, invero, pretenderebbe di incidere sul diritto di difesa dei contribuenti, obbligandoli – nel caso in cui questi non raggiungano i livelli minimi in termini di fatturato richiesti dall'art. 30 della L. n. 724 del 1994 affinché un soggetto sia considerato «operativo» – ad attivare in ogni caso la procedura di interpello ed arrivando addirittura ad ipotizzare – pur in assenza di un'espressa previsione di legge – l'inammissibilità del ricorso del contribuente alla Commissione Tributaria in difetto di previa presentazione della suddetta istanza di interpello (vd. Circolare 2 febbraio 2007, n. 5/E).

Il secondo è legato all'applicazione del sistema forfetario di accertamento che va sotto il nome di «studi di settore». L'Amministrazione finanziaria, a tal proposito, pare orientata a ritenere che la sussistenza di scostamenti – anche modesti – dei dati dichiarati rispetto a quelli di carattere medio-ordinario ritraibili dall'applicazione degli studi di settore rappresenti un elemento di per sé sufficiente a costituire una presunzione *grave, precisa e concordante* della falsità della dichiarazione (sul punto, vd. la Circolare 16 febbraio 2007, n. 11/E). Il che è particolarmente discutibile sia perché si tratta pur sempre di dati medi le cui modalità di quantificazione non sono nemmeno note; sia perché non è stato abrogato l'art. 62 sexies del D.L. n. 331 del 1993, in cui si continua a parlare di «gravi incongruenze»; sia perché l'attendibilità degli studi di settore è stata messa in dubbio dallo stesso legislatore con il nuovo comma 4 bis della L. n. 146 del 1998 (laddove si prevede che, a determinate condizioni, nella motivazione di determinati avvisi di accertamento in cui vengono accertati redditi superiori rispetto a quelli deducibili dagli studi di settore, devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi stessi in quanto «inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente»).

Il terzo concerne le procedure di ottenimento di rimborsi da parte dei contribuenti in caso di versamenti in eccesso. A questo proposito, l'Agenzia delle Entrate, valorizzando un'interpretazione formalistica del dato normativo tutt'altro che condivisibile sotto il profilo sistematico (e che contrasta con lo spirito che ha informato un consolidato orientamento della Corte di Cassazione), nella risoluzione 14 febbraio 2007 n. 24, ha affermato che, una volta decorso il termine breve, previsto dall'art. 2, comma 8 bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, per la presentazione della dichiarazione integrativa a proprio favore, il contribuente non avrebbe possibilità di formulare istanze di rimborso. Il che si traduce, in sostanza, nell'implicita (e inaccettabile) abrogazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 il quale reca un termine più ampio per la presentazione delle istanze di rimborso e che – come riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione, anche alla luce dei principi costituzionali di capacità contributiva e di correttezza dell'azione amministrativa – ha un ambito di applicazione allargato a tutte le ipotesi di pagamento indebito di imposte.

**O**rbene, in un siffatto panorama normativo e di prassi amministrativa, sarà fondamentale il ruolo dei Giudici tributari, che si trovano a dover contemperare le giuste esigenze di contrasto all'evasione con i diritti dei contribuenti. E nel fare ciò, sarà importante che essi si facciano guidare nell'applicazione rigorosa della legge dai principi costituzionali di legalità e di capacità contributiva, più che dalle suggestioni – più o meno strumentalmente amplificate dai media e più o meno fondate – legate all'andamento della finanza pubblica. Un ausilio a tal fine potrà essere rappresentato dalle norme recate dallo Statuto dei diritti del contribuente in relazione alle quali è da auspicare che le Commissioni Tributarie e la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione mantengano la direzione già presa in alcune occasioni, valorizzando le regole dell'affidamento, della buona fede, della irretroattività delle norme tributarie, della conoscibilità degli atti da parte del contribuente e del rispetto dei diritti dei soggetti sottoposti all'attività di verifica.

## ANNOTANDO



# VIVE LA FRANCE!

CLAUDIO SICILIOTTI

Ordine di Udine

**D**urante la fase finale delle elezioni presidenziali francesi mi trovavo in Francia. Ho avuto così modo di seguire in diretta il faccia a faccia tra i due candidati, i commenti dei giornali, le dichiarazioni di entrambi a commento del risultato del voto.

Da italiano non ho potuto non notare la grande signorilità ed il profondo rispetto reciproco che hanno caratterizzato, in ogni circostanza, gli interventi dei due candidati ed anche - purtroppo - l'assoluta distanza di tutto questo rispetto al nostro panorama nazionale.

Madame Royal si è complimentata con l'avversario vincente ben prima del risultato ufficiale del voto e Monsieur Sarkozy ha dedicato alla contendente le seguenti parole nel discorso ufficiale d'insediamento: "Il mio pensiero va a Madame Royal: voglio che sappia che la rispetto e rispetto le sue idee nelle quali tanti francesi si sono identificati. Rispetto Madame Royal, rispetto i milioni di francesi che hanno votato per lei. Il presidente della Repubblica deve amare tutti i francesi. Il mio pensiero va a tutti i francesi che non hanno votato per me: voglio che sappiano che al di là della battaglia politica, delle divergenze d'opinione, per me esiste un'unica Francia. A loro voglio dire che sarò il presidente di tutti i francesi e che parlerò a nome di ciascuno di loro. Voglio che sappiano che questa sera non segna la vittoria di una Francia su un'altra. Per me questa sera esiste un'unica vittoria, quella della democrazia, dei valori che ci uniscono, dell'ideale che ci vede coesi. La mia priorità sarà quella di fare tutto il possibile affinché i francesi abbiano sempre voglia di parlarsi, di capirsi, di collaborare."

Parole importanti, che danno il giusto senso alla competizione politica: confronto di idee diverse in un contesto democratico condiviso; riconoscimento e rispetto sia dell'avversario che dell'esito del voto. Ho motivo di ritenere che se il voto avesse premiato Madame Royal, anziché Monsieur Sarkozy, i due avversari, a parti invertite, avrebbero comunque recitato il medesimo copione.

Nessun tentativo di addomesticare le regole elettorali all'ultimo momento, nessun tentativo di invalidare le liste degli avversari, nessuna denuncia di brogli, nessun ricorso alla magistratura.

Solo rispetto, grande rispetto per l'avversario sconfitto e per i suoi elettori, anche loro francesi così come i vincitori. Bella prova di democrazia! *Chapeau!*

**F**ra pochi giorni anche la nostra categoria andrà alle urne e questo giornale uscirà soltanto dopo l'esito di quel voto. *I have a dream* disse qualcuno che pagò con la vita il suo impegno per la democrazia ed il rispetto tra tutti gli esseri umani.

Mi permetto di usare la stessa espressione per sperare che noi tutti si sappia dare, in questa occasione tanto attesa, il nostro responsabile contributo affinché questo straordinario momento di democrazia che è

l'espressione del voto individuale sia basato solo e soltanto sul libero e personale convincimento della maggiore affidabilità di un candidato e di una squadra rispetto ad altri; con identico rispetto e considerazione, tuttavia, per tutti coloro che ritengono di dedicare il loro tempo e le loro energie alla cosa più bella che ci sia: l'interesse collettivo. Senza esclusioni preventive, senza legali e magistrati, interpretando le regole nel senso di favorire il più possibile - anziché restringere - la partecipazione di tutti coloro che ritengono di proporsi al giudizio degli elettori. Solo il consenso negato da un voto ampio e democratico, infatti, può legittimamente precludere al candidato il diritto di rappresentare i suoi elettori. Ad elezioni concluse, rispetto e riconoscimento per gli avversari.

Anche loro dottori commercialisti, uniti da uno stesso lavoro che soffre ben più significative insidie dall'esterno perché se ne possano aggiungere inutilmente delle altre, addirittura dall'interno. Se si interpretano le regole nel senso più ampio dando il potere di veto a soli elettori, non ci saranno neppure ricorsi. I vertici che si insedieranno saranno così autorevoli, indiscussi e rappresentativi.

Davvero quello che ci vuole per rimetterci in marcia in questo delicato frangente della nostra professione.

**S**iamo diventati campioni del mondo di calcio battendo proprio i francesi. Mi auguro ed auguro a tutti i dottori commercialisti italiani che si sia capaci, se non di batterli nuovamente, quantomeno eguagliarli in questa importante occasione. La legittimazione sociale della nostra categoria, la possibilità di poter emergere come motori di sviluppo e di incidere effettivamente sulle scelte del nostro paese passa anche attraverso la capacità di saper vincere questa grande sfida democratica.

*I have a dream.*



# Giovani colleghi, studiate il cinese

GIORGIO MARIA CAMBIE'

Ordine di Verona

**CARI ED EGREGI COLLEGHI GIOVANI**, se queste mie quattro righe vedranno la luce a stampa quando (ed è molto probabile) la nostra economia sarà ancora retta dal buono (il più pericoloso, a meno che non siate immanicati in qualche coop rossa), dal brutto (conta come il due di fiori quando la briscola è di denari, ma il suo danno lo fa) e dal cattivo (un giornale per trovare una sua foto con un ghigno che sembrasse un sorriso ha dovuto mettere sotto tutte le agenzie fotografiche d'Italia), datemi retta, invece di perdere tempo a cercare di capire qualcosa nel dedalo delle nuove norme, che tanto sono sempre fregature, mettetevi a studiare il cinese. Sì, perché al contrario della patria di Luca Paciolo, dove i tre citati cercano di rendere impossibile se non la nostra vita, la nostra professione, nell'ex celeste impero ed ex impero di Mao hanno un bisogno disperato di esperti contabili per la tumultuosa crescita delle società e delle imprese di vario tipo e genere che si vanno insediando o sorgendo. La cosa non stupisce più di tanto: il regime negli anni 60 ha fatto piazza pulita di tutti i contabili, considerati avanguardie del capitalismo e li ha mandati nei campi di rieducazione, di dove molti non sono tornati, in modo che nei decenni successivi in Cina la professione contabile è del tutto sparita. Anche dopo la rivoluzione culturale le imprese dovevano fornire solo i dati che interessavano un'economia statale, come le quote di produzione. Le diavolerie borghesi: i costi, i debiti, gli ammortamenti e naturalmente gli utili non erano nemmeno considerati. (Mi sorge un dubbio: che i tre dell'Ave Maria suddetti traggano ispirazione dal libretto di Mao?). Ma dagli anni 90 i cinesi hanno dovuto cominciare ad ammodernare il loro sistema contabile. All'inizio di quest'anno poi c'è stato il grande balzo: il Ministero delle Finanze ha richiesto che le 1200 società elencate nelle borse valori di Shenzhen e di Shanghai adottino, con alcune eccezioni, gli *International Financial Reporting Standards (IFRS)*. Come



i colleghi sanno, questi principi sono di complessa e non facile applicazione, una specie di tortura contabile, ma tutto il mondo li sta adottando. Il Ministero non si è limitato a questo, ma ha dato la possibilità alle altre imprese di applicare gli IFRS "volontariamente". Il balzo in avanti è molto ambizioso. La stessa America adotterà parzialmente gli standards forse verso la fine del 2008. La Thailandia e la Corea del Sud non hanno ancora deciso di far convergere i loro sistemi contabili con gli IFRS, nonostante abbiano un'esperienza contabile molto maggiore della Cina. Ma il governo cinese ha deciso di fare il salto dal libretto rosso di Mao al manuale di procedura dell'IFRS, forse meno comprensibile ma in teoria più utile.

In questa situazione emerge violentemente la necessità di avere degli esperti contabili per ordinare ed interpretare i dati aziendali. Forse in nessuna parte del mondo gli esperti contabili sono ricercati come oggi in Cina. Anche a voler essere ottimisti, la Cina conta oggi circa 70.000 esperti contabili che dovrebbero far fronte al lavoro richiesto da 300.000 ad un milione di imprese. Frequentare una buona scuola di ragioneria vuol dire avere un lavoro assicurato. Ma anche dopo diversi anni di educazione, i contabili abbisognano di apprendistato, specialmente se devono affrontare standards internazionali che richiedono principi complessi piuttosto che mere norme prescrittive. I colleghi inglesi, rendendosi conto delle difficoltà attuali, hanno predisposto possibilità di addestramento per le nuove leve cinesi. Anche Hong Kong e la Cina tengono seminari in cui i nuovi standards vengono presentati a folle di ansiosi contabili, ma le conferenze non forniscono nulla che sia una guida sufficiente per una persona che prepari o che riveda i conti di un'azienda. In questa situazione un nostro giovane collega che sia provvisto di discreto inglese e di discreto cinese potrebbe fare fortuna. Restiamo in attesa di conoscere i nomi di questi Marco Polo del 2007 e seguenti.

IPSOA

## PROFESSIONE

# L'esercizio in comune dell'attività professionale: riforma Bersani e associazioni multidisciplinari

**I**l decreto 223/06 ha rappresentato il primo atto significativo con cui il nuovo governo Prodi, allo scopo di rilanciare la competitività del paese, ha inciso in maniera più o meno rilevante su numerosi settori dell'economia nazionale<sup>1</sup>.

I professionisti non sono rimasti estranei alle novità introdotte dal decreto Bersani. Gli interventi hanno inciso radicalmente su numerosi pilastri del loro sistema normativo: si è assistito gradualmente (e si assiste tuttora) ad una convergenza delle regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo verso quelle che disciplinano la determinazione del reddito d'impresa, sono state inasprite le regole contabili finalizzate al contrasto dell'evasione<sup>2</sup>, sono state abrogate tutte le disposizioni di legge e regolamentari che fissavano tariffe obbligatorie minime e massime per i servizi professionali, analoga sorte hanno subito i divieti di pubblicità riferiti a titoli e specializzazioni professionali, sono stati, infine, abbattuti gli steccati che dividevano professionisti appartenenti a discipline diverse, nel senso di consentire la costituzione di società di persone e associazioni multiprofessionali. Gli unici limiti, in questo caso, sono rappresentati dal fatto che ciascun professionista può partecipare ad una sola aggregazione e che resta ferma la responsabilità individuale relativa alla singola prestazione<sup>3</sup>.

Il presente lavoro si prefigge di analizzare proprio quest'ultimo aspetto della riforma: la possibilità offerta oggi ai professionisti di dar vita ad associazioni interdisciplinari.

L'argomento può e deve essere affrontato sotto molteplici punti di vista. Innanzitutto si osserva che, nonostante il forte dibattito che da anni investe il tema delle società professionali, non sempre risulta o ha senso promuovere aggregazioni professionali. Al contrario di ciò che accade in molte aziende, le aggregazioni tra professionisti non creano significative economie di scala. In altre parole, si è osservato, negli studi di maggiore dimensione tendenzialmente non si guadagna di più e non si lavora di meno, a meno di non sfruttare le economie di *juniorizzazione*, cioè far lavorare risorse a minore costo orario e utilizzare procedure e controlli per assicurare una buona qualità tecnica e relazionale del servizio. Questo tipo di economie obbliga però le strutture professionali a un continuo ricambio lasciando il titolare o i titolari sulla cresta dell'onda, obbliga, in altre parole, a un continuo turnover di collaboratori, ovvero ad una selezione severissima iniziale e ad una continua crescita come in una sorte di catena di Sant'Antonio. Negli studi di più grande dimensione si creano invece altri tipi di economie come quelle di apprendimento, di specializzazione ed, auspicabilmente, di contatto. Se si esclude la poco rilevante necessità di dividere le spese, o la finzione di un lungo elenco sulla carta intestata, motivi economici seri per costituire una società multiprofessionale sono soprattutto rappresentati dalla possibilità di vendita

NICOLA PALADINI  
Ordine di Udine



ripetuta, per sfruttare le economie di apprendimento, e di vendita incrociata, per sfruttare quelle di contatto e di specializzazione<sup>4</sup>.

In relazione a quest'ultimo aspetto, lo sviluppo della scienza e delle sue applicazioni nei diversi settori (sanitario, giuridico, economico) non consentono più ad un solo professionista di avere la necessaria preparazione per ben operare a favore della clientela. Se un professionista non si specializza deve necessariamente fare ricorso a specialisti delle altre discipline. Se un professionista si specializza perde la visione d'insieme delle norme e dei principi che derivano dall'evoluzione scientifica ed il suo campo d'intervento si riduce notevolmente. Per il cliente, la partecipazione di una pluralità di professionisti all'attività di studio, può tradursi nei seguenti vantaggi:

- è possibile ricevere una gamma più ampia di servizi anche in materie diverse da quelle della singola professione;

- il legame che si instaura fra il cliente e i vari professionisti che operano collegialmente risulta più stabile di quello che si instaura fra il singolo professionista ed il suo cliente. In particolare la cessazione dell'attività da parte del singolo professionista, per qualsiasi causa, non comporta, automaticamente, la cessazione del contratto d'opera in corso;

- la possibilità di avvalersi all'interno dello studio professionale di esperti in diversi settori fa diminuire il rischio dello studio e, potenzialmente, i costi per la clientela<sup>5</sup>.

Naturalmente da queste considerazioni nasce però il problema delle specializzazioni da associare.

Uno studio può nascere tra persone che esercitano la stessa professione, tra persone che esercitano professioni sostanzialmente analoghe, disciplinate però da ordinamenti diversi, può nascere ancora tra persone

che esercitano professioni diverse ma affini. Tutte queste ipotesi sono state da sempre considerate ammissibili. In passato si discuteva, invece, sulla legittimità di dar vita ad uno studio associato tra professionisti appartenenti a settori non affini<sup>6</sup>. E' il caso, ad esempio, di uno studio professionale costituito tra un ingegnere ed un medico dentista. Oggi, se questa possibilità viene considerata assolutamente legittima da parte del nostro sistema giuridico, resta comunque il dubbio di quali potrebbero essere le vere motivazioni di fondo che inducono due professioni, tanto lontane tra di loro, ad associarsi. Se non si tratta della mera ripartizione dei costi di struttura, sarebbe più facile sopporre l'avvio di una nuova idea imprenditoriale.

Un altro aspetto legato alle specializzazioni da associare riguarda il giusto grado di "mix" affinché una struttura si evolva in maniera equilibrata. Al di fuori dei grandi centri urbani, uno studio tipico di contabilità e paghe dovrà disporre di diversi commercialisti per poter adeguatamente sostenere l'attività di un consulente del lavoro. Considerazioni sostanzialmente simili per un avvocato specializzato in diritto tributario: affinché la sua attività non sia caratterizzata da tempi morti dovrà contare su un bacino di almeno una decina di professionisti nelle materie contabili<sup>7</sup>.

Esistono, inoltre, le profonde differenze culturali che caratterizzano le diverse figure professionali e che possono incidere in maniera più o meno rilevante, non solo sulla decisione di dar vita all'ente ma sulla sua stessa struttura organizzativa<sup>8</sup>.

Un altro aspetto da non sottovalutare è la possibilità che, all'interno dello studio, si assista ad una sovrapposizione di compiti o funzioni<sup>9</sup>, questione che andrà preventivamente chiarita nei patti tra gli associati. Esistono, inoltre, differenti percentuali di redditività, diverso può essere il ritmo dei contatti con la propria clientela, diversi i picchi di lavoro nel corso dell'anno, tutti aspetti che possono creare conflittualità tra le aree dello studio professionale. Non meno importante risultano ancora le modalità attraverso le quali i professionisti si scelgono tra loro: una volta definito che mi serve un consulente del lavoro, dovrò trovarne uno compatibile a livello di pelle, di immagine, di valori, di impegno, di risultati, con una produttività sufficiente rispetto alle necessità della società multiprofessionale<sup>10</sup>.

Esiste poi il rischio che le aggregazioni anziché aumentare, tendano a far perdere clienti allo studio. Se, a torto o a ragione, ciascuno dei vostri clienti non ha stima dei nuovi compagni di viaggio che sceglierete, se, in altre parole, la fusione non genera valore aggiunto per il cliente, sia esso percepito o reale, questi la rifiuterà<sup>11</sup>.

Conclusa questa breve disamina sulle condizioni che

SEGUE A PAGINA 6

<sup>1</sup> Cfr. Claudio Siciliotti, *Vere e false liberalizzazioni sotto il sole di luglio*, in *Il commercialista veneto* n.172, luglio/agosto 2006, pag.3;

<sup>2</sup> Cfr. Gian Paolo Ranocchi, *Monitorati gli onorari sopra i mille euro*, in *Guida al diritto* n.34 del 02 settembre 2006, pag.119;

<sup>3</sup> Cfr. Marcello Clarich, *Una discussione senza toni ideologici per un nuovo assetto della professione*, in *Guida al diritto* n. 28 del 15 luglio 2006, pag.12;

<sup>4</sup> Cfr. L. Fornero, M. Meoli, G. Valente, *Professionisti individuali, associazioni e società*, Ipsoa, 2006, pag.186;

<sup>5</sup> Cfr. Imerio Facchinetti, *Studi professionali associati e società professionali*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2005, pag. 23;

<sup>6</sup> Cfr. Imerio Facchinetti, *Studi*, op.cit., pag.80;

<sup>7</sup> Cfr. L. Fornero, M. Meoli, G. Valente, *Professionisti*, op.cit., pag.187;

<sup>8</sup> Si pensi alla pignoleria del notaio, al caos creativo dell'avvocato o all'ansia da scadenza dei commercialisti.

<sup>9</sup> A titolo esemplificativo, la predisposizione del modello 770 ma anche, e più semplicemente, la redazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa saranno di competenza del consulente del lavoro, dell'avvocato o del commercialista?

<sup>10</sup> Cfr. L. Fornero, M. Meoli, G. Valente, *Professionisti*, op.cit., pag.188;

<sup>11</sup> Cfr. L. Fornero, M. Meoli, G. Valente, *Professionisti*, op.cit., pag.189;

# L'esercizio in comune dell'attività professionale

SEGUE DA PAGINA 5

devono sussistere affinché abbia senso costituire uno studio professionale (sia esso o meno interdisciplinare), è ora possibile soffermare l'attenzione sugli aspetti prettamente giuridici che riguardano l'esercizio in comune delle attività professionali, anche alla luce delle novità introdotte dal decreto 223/06.

La norma fondamentale in materia è costituita dalla Legge 23.11.1939 n.1815 la quale, fino al 1997, ha disciplinato l'esercizio in forma associata delle professioni intellettuali "protette"<sup>12</sup>. Originariamente tale novella statuiva 2 regole fondamentali:

– l'obbligo di ricorrere alla forma dello "studio associato", l'obbligo di comunicazione agli ordini (art.1);

– il divieto di adottare la forma societaria o altre forme diverse dallo studio associato (art. 2)<sup>13</sup>.

In vigenza di tali norme l'esercizio associato delle professioni era consentito nella sola forma dell'associazione professionale tra professionisti.

Il divieto all'utilizzo della forma societaria per lo svolgimento delle professioni intellettuali protette cominciò ad entrare in crisi a seguito di interventi legislativi di portata settoriale, spazianti dal diritto civile a quello tributario, interventi che sembravano ammettere l'utilizzo della forma societaria per l'esercizio in comune delle attività professionali<sup>14</sup>. Ne sono testimonianza l'articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 nella parte dove afferma che "le associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici". L'articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600 il quale, nell'introdurre l'obbligo di dichiarazione ai fini ILOR, IRPEF, IRPEG (leggi "IRES"), estende tale adempimento anche alle società e alle associazioni già previste dall'art. 5 del D.P.R. 917/86. L'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, il quale ricomprende nell'esercizio di arti e professioni, l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche *ovvero* da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività medesime. Da ultimo, l'art.11, comma 2, della legge n. 576 del 1980<sup>15</sup> che prevede per le associazioni o società tra professionisti l'applicazione delle maggiorazioni per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di avvocato e procuratore.

Con il venir meno, nel 1997, del divieto posto dall'art.2 della L. 23.11.1939 n.1815<sup>16</sup> non si spense il dibattito sull'ammissibilità o meno di dar vita ad una società per l'esercizio in comune dell'attività professionale. Quanti sostenevano l'inammissibilità di utilizzare la forma societaria a tale scopo, sostenevano questa tesi

sul presupposto che una simile scelta avrebbe soprattutto violato il disposto dell'art. 2232 c.c., la professione sarebbe stata cioè esercitata, secondo lo schema della società, "in comune" fra più professionisti e, quindi, in ultima analisi, impersonalmente. Chi sosteneva invece l'ammissibilità di un tale strumento, ed in particolare della società semplice, fondava la propria opinione su diverse considerazioni<sup>17</sup>:

– lo scopo della legge 1815/1939 è quello di proibire l'esercizio in forma anonima della professione da parte di soggetti non iscritti negli appositi albi o elenchi;

– tale legge non vieta, anzi ammette, l'esercizio associato della libera professione, a condizione che il rapporto venga esteriorizzato come tale, con l'indicazione delle generalità e dei titoli professionali dei soggetti che vi partecipano e con la sola precisazione di "Studio...";

– la legge 1815/1939 non vieta espressamente l'esercizio in forma sociale dell'attività libero professionale. Il divieto di svolgere tale attività nella forma di società commerciali, di persone o di capitali, viene trovata soprattutto in altre norme e disposizioni;

– per il precedente codice l'esercizio associato della libera professione dava luogo ad una società, di tipo civile, non di tipo commerciale. Con l'attuazione del nuovo codice del 1942 le vecchie società civili sono state assoggettate alle norme sulla società semplice;

– la società semplice non si pone in contrasto con i contenuti della legge 1815/1939<sup>18</sup>;

– va ancora rilevato che la società semplice non assume la qualifica di imprenditore commerciale e non crea quindi alcun contrasto con la qualificazione intellettuale dell'attività svolta dai soci. La società semplice è la sola forma sociale in grado di salvaguardare il principio di personalità delle prestazioni dei soci.

Sulla base di argomentazioni analoghe, con decreto depositato in cancelleria il 5 giugno 1999, anche il giudice del Registro di Milano ha ordinato l'iscrizione di uno studio, costituito nella forma della società semplice, nella sezione speciale a queste società dedicato<sup>19</sup>.

L'ultimo intervento del legislatore in materia è costituito oggi dalla conversione in legge<sup>20</sup> del decreto n. 223/2006 con il quale sono state apportate le numerose modificazioni alle norme che disciplinano le libere professioni. Sono state abolite le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano tariffe fisse o minime obbligatorie, sono stati rimossi i vincoli che gravavano in precedenza sulla pubblicità professionale, viene, infine, formalmente consentito fornire servizi o prestazioni di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti. Per alcuni autori, con riferimento alle associazioni professionali, la norma non costituirebbe una vera e propria novità, in quanto considerata da tempo lecita la creazione di studi tra professionisti appartenenti a diverse categorie professionali<sup>21</sup>. In realtà, come si è già avuto modo di sottolineare, questa possibilità era

limitata alle professioni caratterizzate da un certo grado di affinità<sup>22</sup>. Esistevano, invece, seri dubbi circa la legittimità alla costituzione di studi associati, tra professionisti appartenenti a discipline marcatamente diverse<sup>23</sup>. Lo stesso legislatore, in questo senso, ha ritenuto necessario prevedere espressamente l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni professionali.

Attualmente, pertanto, l'esercizio in forma associata delle professioni protette, può essere ricondotto ad una delle seguenti fattispecie:

– associazione professionale ai sensi della legge 1815/1939 (studi associati);

– società semplici con il rispetto delle norme contenute nella legge 1815/1939.

E' escluso, salvo casi particolari che costituiscono comunque deroghe alle norme in vigore<sup>24</sup>, l'esercizio impersonale nelle forme di società di capitali o di società cooperative, mentre merita ancora qualche annotazione l'esercizio dell'attività professionale nella forma della società di persone, eccezion fatta per la società semplice.

E' stato infatti osservato che le disposizioni introdotte dal recente decreto Bersani non permettono ancora di superare l'esigenza di un regolamento di attuazione che individui i requisiti ed i contenuti della disciplina delle società professionali multidisciplinari, posto che l'art. 24 comma 2 della legge 266/97<sup>25</sup> risulta ancora in vigore. Anzi, la nuova normativa presenterebbe una portata apparentemente più restrittiva del divieto di esercizio di attività professionali in forma societaria, "in quanto ammetterebbe società professionali multidisciplinari costituite *soltanto nella forma delle società di persone*"<sup>26</sup>.

A margine, è interessante poi notare come, attualmente, il dibattito si sia spostato sulla liceità o meno di ammettere, all'interno di una società di persone, oltre a soci professionisti anche soci di capitale, pertanto semplici finanziatori. Se il problema non si pone con riferimento agli studi professionali ex legge n.1815 del 1939 in quanto, in tali aggregazioni, non è possibile ammettere persone prive dei necessari titoli abilitativi ed il cui scopo non sia l'esercizio in comune dell'attività professionale, lo stesso non può dirsi, invece, con riguardo alle società di persone (si pensi, ad esempio, alla costituzione di una società in accomandita semplice). Secondo un certo orientamento dottrinale, ammettere la presenza all'interno della compagine sociale di soci finanziatori, in alcuni casi<sup>27</sup>, potrebbe ledere in maniera rilevante l'indipendenza del professionista, il suo dovere al segreto professionale<sup>28</sup>. Altri autori ritengono addirittura sempre esclusa questa pos-

SEGUE A PAGINA 7

<sup>13</sup> Le disposizioni enunciate traevano la loro giustificazione nell'intento del legislatore di impedire che, dietro allo schermo societario, operassero persone non abilitate all'esercizio dell'attività professionale le quali, per mancanza di titolo professionale, potevano o avrebbero potuto arrecare pregiudizio ai terzi. Come è noto, tuttavia, non mancavano motivazioni razziali: attraverso questa normativa il legislatore dell'epoca si prefiggeva, inoltre, di impedire agli ebrei di esercitare la libera professione "nascondendosi" dietro strutture societarie. Cfr. L. Fornero, M. Meoli, G. Valente, *Professionisti*, op.cit., pag.153; cfr. Angelo Busani, *Porte aperte alle società multidisciplinari*, in *Il Sole 24 Ore* del 11 luglio 2006, pag.51/52;

<sup>14</sup> Cfr. Cinzia De Stefanis, *Società e associazioni tra professionisti*, Maggioli Editore, 2006, seconda edizione, pag.31;

<sup>15</sup> Norme sulla previdenza degli avvocati, dottori commercialisti e ragionieri.

<sup>16</sup> Tale intervento, ad opera dell'art. 24 della legge n. 266/1997, non risolse in maniera definitiva il problema in quanto il secondo comma dell'art. 24 delegava il Ministero di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria e, per quanto di sua competenza, con quello della sanità, a fissare, con decreto, i requisiti necessari per la costituzione di società aventi ad oggetto l'esercizio delle attività di assistenza e di consulenza. A tutt'oggi questo decreto non è stato ancora emanato e pertanto l'abolizione del divieto a esercitare le professioni protette in forma societaria è rimasto ancora sulla carta.

<sup>17</sup> Cfr. Imerio Facchinetti, *Studi*, op.cit., pag.54;

<sup>18</sup> Secondo il Galgano il problema dell'ammissibilità delle società fra professionisti si può superare alla luce dell'art.1 della Legge del 1939, non abrogato, il quale, indicando le modalità per l'esercizio in comune dell'attività professionale, deve essere preso a modello anche per indicare i requisiti che una società tra professionisti deve possedere per poter validamente esistere e operare sul mercato. Cfr. Francesco Galgano, *Diritto commerciale - le società*, Bologna, Zanichelli, quindicesima edizione, 2005, pag.10;

<sup>19</sup> La società, che si era costituita nell'anno 1998 fra un ragioniere e sette dottori commercialisti, si era vista negare in prima battuta l'iscrizione da parte del Conservatore del Registro. Cfr. De Stefanis, *Società*, op.cit., pag.37-38;

<sup>20</sup> Si veda in proposito la legge n. 248 del 04 agosto 2006;

<sup>21</sup> Cfr. L. Fornero, M. Meoli, G. Valente, *Professionisti*, op.cit., pag.175; cfr. Remo Danovi, *Le proposte per non cedere sui principi*, in Guida al diritto n. 29 del 22 luglio 2006, pag.87. E ancora, Circolare del Consiglio Nazionale Forense del 04 settembre 2006 n. 22-C/2006 (§8);

<sup>22</sup> Esempi, in questo senso, possono essere rappresentati da uno studio composto fra avvocati penalisti, civilisti, amministrativisti, ovvero da uno studio composto tra commercialisti e ragionieri liberi professionisti, ovvero da uno studio tra ingegneri, architetti e geometri e ancora da una associazione tra un notaio, un avvocato e un commercialista. Cfr. Imerio Facchinetti, *Studi*, op.cit., pag.80;

<sup>23</sup> Vedi infra nota 6;

<sup>24</sup> Un esempio può essere costituito dalle società di ingegneria.

<sup>25</sup> Vedi infra nota 16.

<sup>26</sup> Circolare del Consiglio Nazionale Forense del 04 settembre 2006 n. 22-C/2006 (§8);

<sup>27</sup> Il riferimento è alle società in cui sia prevista la fornitura di servizi legali.

<sup>28</sup> Cfr. Danovi, *Le proposte*, op.cit., pag.87;

# L'esercizio in comune dell'attività professionale

SEGUE DA PAGINA 6

sibilità<sup>29</sup>. Anche chi scrive è di questo avviso, in quanto ritiene che, indipendentemente dalla forma giuridica assunta per l'esercizio in comune dell'attività professionale, dovranno comunque essere osservate, nella costituzione dell'ente, le disposizioni previste dall'art.1 della legge n.1815 del 1939. E' però interessante notare come la figura del socio finanziatore (in particolare quella di un socio non professionista, meramente di capitale) sia pacificamente ammessa nell'ambito delle società di ingegneria, le quali, costituite nella forma delle società di capitali, hanno per oggetto la realizzazione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni lavori, valutazioni di congruità tecnico economica, studi di impatto ambientale, in ultima analisi, attività tipicamente libero-professionali<sup>30</sup>.

Per completezza si osserva, infine, come altri autori sollevino ancora il problema di introdurre adeguate norme affinché società multiprofessionali non finiscano con il "monopolizzare" i consigli degli ordini professionali di una certa area territoriale<sup>31</sup>.

Per quanto attiene ai requisiti che un'associazione deve possedere per poter fornire servizi interdisciplinari, alla luce delle recenti disposizioni legislative, si possono elencare le seguenti condizioni:

- l'associazione deve essere composta esclusivamente da professionisti<sup>32</sup>;

- l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo;

- ciascun professionista non può partecipare a più di una società o associazione;

- l'incarico professionale può essere assunto dall'associazione, ma la prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

Con riguardo all'oggetto sociale si è fatto notare che il limite posto dalla norma non deve essere inteso nel senso che l'associazione possa operare solo nell'ambito di un singolo settore professionale, ma piuttosto nel senso che l'associazione non possa esercitare un'attività diversa da quella, più generica, della prestazione di servizi professionali. L'attività, pertanto, ben potrà comprendere l'intero ambito delle diverse discipline di elezione dei professionisti che partecipano all'associazione medesima<sup>33</sup>. Restano invece fermi e viene adesso precisato che il medesimo professionista non può partecipare a più di un'associazione e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati sotto la propria personale responsabilità<sup>34</sup>.

L'introduzione delle disposizioni contenute nel recente decreto Bersani non ha invece risolto il problema, tuttora dibattuto, riguardo alla natura giuridica delle associazioni professionali.

Parte della dottrina ha tentato di fornire una qualificazione dell'associazione tra professionisti, riconducendola a diversi schemi, che vanno dall'associazione in partecipazione reciproca, alla comunione, alla società di mezzi, alla società interna<sup>35</sup>. Secondo un'altra corrente dottrinale le associazioni tra professionisti costituirebbero, invece, un contrat-

to associativo atipico senza rilievo reale<sup>36</sup>, avente ad oggetto una pluralità di obbligazioni: innanzitutto quella di tutti i professionisti aderenti al contratto di cooperare all'attività degli altri associati in forma, o di collaborazione paritetica, o di prestazione della propria opera in veste di sostituto o ausiliario o di circolazione intersoggettiva di conoscenze professionali; quella di ripartire interamente, secondo quote prefissate i compensi percepiti; l'assunzione in solido delle obbligazioni strumentali all'esercizio dell'attività, da suddividersi nei rapporti interni secondo criteri predeterminati; l'acquisto in comunione dei beni necessari allo svolgimento della professione intellettuale. Le associazioni tra professionisti non sarebbero invece da inquadrare tra le associazioni non riconosciute in quanto lo scopo perseguito è di natura economica e non ideale ed inoltre perché si osserva che le associazioni non riconosciute sono soggetti di diritto distinti dalle persone degli associati (ancora una volta, altrimenti, si verificherebbe quel fenomeno di "spersonalizzazione" dell'attività che contrasta insanabilmente con il principio della personalità nell'assunzione del contratto d'opera)<sup>37</sup>. La stessa Corte di Cassazione ha definito il contratto che lega più professionisti un "contratto associativo atipico"<sup>38</sup>.

Tale tesi, in passato, era già stata sostenuta dalla Commissione tributaria centrale la quale, con una prima decisione, aveva avuto modo di sottolineare la specificità della associazione tra professionisti, evidenziando che "è la stessa legge n.1815 del 1939 a stabilire che la predetta forma associativa, come struttura professionale tipica, [...] è irriducibile alle figure societarie di persone o di capitali". Indubbiamente - continua la Commissione centrale - "siffatta disciplina è anteriore all'entrata in vigore dell'attuale codice civile e alla regolamentazione in esso prevista delle società semplici. Non sembra, tuttavia, che possa attribuirsi al medesimo codice una portata abrogativa delle articolazioni plurisoggettive previste dalle disposizioni precedenti con un valore di specificità correlato alla stessa tipicità delle disposizioni anteriori, in quanto non si riscontra alcuna incompatibilità od inconciliabilità dei due diversi campi di assetto normativo e delle rispettive sfere di incidenza prescrittiva. Ciò comporta il permanere della legge suindicata, quale fonte idonea a regolare le predette associazioni professionali"<sup>39</sup>. Ancor più chiaramente, nella successiva decisione n. 5277 del 28 maggio 1985, la Sez. XVI della commissione tributaria centrale aveva escluso che nelle associazioni tra professionisti fosse ravvisabile la costituzione di una società semplice e quindi concluse per l'illegittimità, ai fini dell'imposta di registro, della tassazione ai sensi della lettera a) dell'art. 4 della tariffa.

La riferita interpretazione giurisprudenziale è stata però successivamente smentita dall'orientamento (peraltro isolato in giurisprudenza) assunto dall'Autorità giudiziaria ordinaria<sup>40</sup> secondo la quale l'assimilazione alla società semplice *opererebbe di diritto* a prescindere dall'eventuale volontà degli associati di fare o meno rinvio alle norme sulla società semplice. La questione naturalmente non è soltanto teorica se si pensa che, a differenza delle associazioni, una società sem-

plice può essere intestataria di immobili, mobili registrati, può ammettere al suo interno soci di capitale<sup>41</sup>, è tenuta ad iscriversi in una sezione speciale del registro delle imprese, è soggetta "potenzialmente" ad una diversa disciplina ai fini dell'imposta di registro. Chi sostiene si tratti comunque di un soggetto da equiparare alla società semplice muove le proprie conclusioni dalla considerazione che, ogni qualvolta si sia cercato di individuare delle regole applicabili a tale entità giuridica, si è andati a "pescarle" nell'alveo delle società semplici. Chi lo ritiene un soggetto distinto parte dall'assunto che le disposizioni del codice civile non abrogano ma si affiancano alle norme contenute nella legge 1815 n.1939. Attualmente, è interessante notare la prassi in uso presso le camere di commercio, le quali richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese soltanto agli studi che, espressamente, si richiamano, per la loro costituzione, alla forma della società semplice.

Più incerto appare invece, in sede di costituzione, l'inquadramento delle associazioni ai fini della corretta applicazione dell'imposta di registro. Se da una parte l'equiparazione alle società semplici appare come una forzatura sia della normativa civilistica che presiede al lavoro professionale, sia della legge n.1815 del 1939, che disciplina le c.d. professioni protette, dall'altra resta il problema di individuare il regime alternativo per queste forme associazionistiche. Sotto questo profilo si corre il rischio di aggravare il carico tributario, posto che, trattandosi comunque di atto avente contenuto patrimoniale potrebbe cadere nella sfera di applicazione dell'art.9 della tariffa, parte I, ed essere quindi assoggettato all'aliquota del 3 per cento, commisurata agli ammontari degli apporti di natura mobiliare. Qualora si optasse per la soluzione dell'assimilabilità alla società semplice (scelta obiettivamente più razionale e più coerente con le disposizioni tributarie in materia di IVA e di imposizione sul reddito) dovrà tenersi conto del disposto dell'art. 4 della tariffa per la tassazione degli apporti, i quali scontano oggi l'imposta fissa di euro 168,00, a meno che non abbiano ad oggetto beni immobili o diritti reali di godimento su beni immobili<sup>42</sup>.

Appare invece ovvio che, qualora la convenzione tra i professionisti che intendono associarsi non regoli aspetti di natura patrimoniale o ciò che è lo stesso, non preveda apporti di sorta (se non le rispettive capacità professionali) il relativo atto dovrà soggiacere alla sola imposta fissa, a norma del successivo art.11 della medesima tariffa.

In tale ultimo caso, l'atto sarà da registrare in termine fisso, se formato per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art.11 della tariffa - parte I) ed in caso d'uso, se redatto per scrittura privata non autenticata (art. 4 della tariffa - parte II).

Una soluzione, pertanto, potrà consistere nel dar vita ad un'associazione prevedendo, nell'atto costitutivo, soltanto l'obbligo degli associati di conferire le rispettive capacità professionali. La mancanza di apporti e l'eventuale carenza assoluta di attrezzature, mobili, macchine, ecc. non impediranno allo studio di acquistare detti beni in epoca successiva alla sua costituzione<sup>43</sup>.

<sup>29</sup> Secondo Busani per poter costituire validamente una società professionale è necessario che la compagine sociale sia composta esclusivamente da professionisti, "resta quindi fermo il divieto di partecipazione di soci di "capitale" ". Cfr. Busani, *Porte aperte*, op.cit., pag.51-52. In questo senso vedi anche Annalisa De Vivo, *Ordini professionali: cadono i divieti su tariffe, pubblicità e interdisciplinarietà*, in Guida normativa del 29/07/2006. Indirettamente le stesse conclusioni erano già state suggerite dal Galgano quando riconosce che il problema dell'ammissibilità delle società fra professionisti può essere superato alla luce dell'art.1 della Legge del 1939, non abrogato, il quale, indicando le modalità per l'esercizio in comune dell'attività professionale, deve essere preso a modello anche per indicare i requisiti che una società tra professionisti deve possedere per poter validamente esistere e operare sul mercato. Vedi infra nota 18.

<sup>30</sup> Cfr. De Stefanis, *Società*, op.cit., pagg.96-97;

<sup>31</sup> In particolare il D'Agnolo si domanda quale influenza sul territorio potrebbe avere una società multiprofessionale tale da rappresentare nel proprio seno il presidente dell'ordine dei commercialisti, quello degli avvocati, quello dei consulenti del lavoro. Cfr. L. Fornero, M. Meoli, G. Valente, *Professionisti*, op.cit., pag.185/186;

<sup>32</sup> Tale requisito, si ribadisce, non si deduce espressamente dalle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto 223/06 (cfr. Angelo Busani, *Albi e concorrenza, La manovra bis rende possibile l'esercizio in forma collettiva dell'attività*, in Il Sole 24 Ore del 15 agosto 2006, pag. 21) bensì dall'art. 1 della legge n.1815 del 1939, il quale dovrebbe trovare applicazione indifferentemente, sia nel caso delle associazioni (sia nel caso di società di persone.

<sup>33</sup> Circolare del Consiglio Nazionale Forense del 04 settembre 2006 n. 22-C/2006 (§8).

<sup>34</sup> Cfr. Eugenio Sacchetti, *Al commercialista compenso in base al risultato nel processo fiscale solo se il patto è scritto*, in Guida normativa del 23 settembre 2006. Chi scrive ritiene sia sufficiente, oltre ad un richiamo di tale disposizione nell'atto costitutivo dell'associazione, l'indicazione nella lettera di incarico del professionista che, in prima persona, sarà chiamato a svolgere la prestazione.

<sup>35</sup> Cfr. Imerio Facchinetti, *Studi*, op.cit., pag.58;

<sup>36</sup> Si osserva, infatti, che gli studi associati, a differenza delle società semplici, non possono essere giuridicamente intestatari di beni immobili. Inoltre mancherebbe nel nostro ordinamento giuridico una norma analoga a quella contenuta nel comma 3 dell'art.65 del TUIR, che, per le società di fatto, considera relativi all'impresa anche i beni iscritti in pubblici registri a nome dei soci e utilizzati come esclusivamente strumentali per l'esercizio dell'attività. Cfr. Giovanni Valcarengi, *In bilico. Si applica il vecchio regime. Studi associati esclusi*, in Il Sole 24 Ore del 12/02/2007, pag.28; cfr. Imerio Facchinetti, *Studi*, op.cit., pag.317;

<sup>37</sup> Cfr. De Stefanis, *Società*, op.cit., pag.18;

<sup>38</sup> Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 2555/1987;

<sup>39</sup> Cfr. Comm.trib.cent., Sez.XXIV, 15 novembre 1983, n.3632;

<sup>40</sup> Cfr. Corte D'Appello di Milano, sentenza del 19 aprile 1996;

<sup>41</sup> A prescindere, in questo momento, dalle considerazioni svolte in precedenza.

<sup>42</sup> Cfr. Arnao, *Manuale*, op.cit., pag.361;

<sup>43</sup> Cfr. Arnao, *Manuale*, op.cit., pag.362.

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE



## IL COMMERCIALISTA VENETO

PERIODICO BIMESTRALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

# BORSE DI STUDIO 2007

L'Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie, in collaborazione con Il Commercialista Veneto, periodico dalla stessa edito, al fine di individuare e valorizzare capacità professionali particolarmente qualificate nell'ambito dei giovani praticanti e tirocinanti che non abbiano ancora superato l'esame di Stato per l'ammissione alla professione di Dottore Commercialista, bandisce, anche per il 2007, un concorso per n. 3 borse di studio denominate **IL COMMERCIALISTA VENETO 2007**

### 1. Importo

Le borse di studio prevedono l'elargizione a favore dei vincitori di un premio in denaro di Euro 800 ciascuno.

### 2. Destinatari

Destinatari delle borse di studio sono i giovani nati dopo il 31/12/1975, iscritti al Registro praticanti di uno dei 14 Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie prima del 30/09/2006, ovvero i praticanti che abbiano concluso il periodo di praticantato obbligatorio e non abbiano ancora superato l'Esame di Stato per l'ammissione alla professione di Dottore Commercialista.

### 3. Oggetto

I partecipanti dovranno presentare un elaborato inedito di approfondimento, di lunghezza compresa tra le 15.000 e le 20.000 battute (spazi inclusi), su un argomento specifico inerente l'attività professionale dei Dottori Commercialisti. **Ogni lavoro dovrà essere accompagnato da una premessa introduttiva (abstract) di una cartella (distinta dalla relazione e non rilevante ai fini della dimensione massima dell'elaborato), in cui l'Autore dovrà illustrare sommariamente i contenuti, gli obiettivi e i risultati della ricerca.** Costituirà particolare elemento di valutazione l'originalità e la novità nell'approccio al tema trattato.

### 4. Modalità

Gli interessati dovranno inviare i loro elaborati esclusivamente a mezzo di posta elettronica, redatti in formato word, al Comitato di Redazione de **IL COMMERCIALISTA VENETO**, all'indirizzo [borsedistudiocv@libero.it](mailto:borsedistudiocv@libero.it), entro le ore 24.00 del 10 settembre 2007. Dovrà essere allegato modulo di iscrizione rilevabile dal sito web del giornale: [www.commercialistaveneto.com](http://www.commercialistaveneto.com) e copia della documentazione, rilasciata dai rispettivi Ordini di appartenenza, attestante i requisiti di cui al punto 2).

### 5. Giuria

La giuria è costituita dai componenti il Comitato di Redazione de **IL COMMERCIALISTA VENETO**, dal Direttore del periodico e dal Presidente dell'Associazione. Verificato il rispetto dei requisiti di cui ai punti 2, 3 e 4, la giuria deciderà a maggioranza, a suo insindacabile e inappellabile giudizio.

### 6. Premiazione

La premiazione avverrà in occasione di una Giornata di Studio organizzata dall'Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie nella stagione formativa 2007/2008. I lavori premiati saranno integralmente pubblicati su "Il Commercialista Veneto"; potranno eventualmente essere pubblicati, pur non premiati, anche lavori ritenuti di particolare interesse.

Dopo il 31 dicembre 2008 i lavori che hanno concorso all'assegnazione delle borse di studio potranno essere pubblicati anche altrove con l'espressa indicazione "elaborato redatto per la partecipazione alla borsa di studio denominata **IL COMMERCIALISTA VENETO 2007** periodico bimestrale dell'Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie".

Venezia, Dicembre 2006

**ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE**

*Il Presidente*  
Diego Xausa

**IL COMMERCIALISTA VENETO**

*Il Direttore Responsabile*  
Luciano Berzè



## NORME E TRIBUTI

# Fusione: il "bonus aggregazioni" della Finanziaria 2007 alla luce dell'Oic 4

**LA FINANZIARIA 2007**, di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto un incentivo fiscale transitorio in ambito di aggregazioni aziendali, con il fine ultimo di favorire i processi di crescita dimensionale delle imprese cui ambisce il nostro Paese. L'incentivo si sostanzia nel riconoscimento fiscale del disavanzo da concambio imputato ad incremento del valore dei beni strumentali e destinato, per il residuo, ad avviamento, come vuole la disciplina civilistico-contabile. Per poter esaminare la portata ed il reale appeal di quanto previsto dalla L. 296/2006, risulta utile rispolverare la nozione, il trattamento nonché le modalità di realizzazione del disavanzo da concambio; a tal fine, utili indicazioni ci giungono dal principio contabile Oic 4 di recente pubblicazione da parte dell'Organismo italiano di contabilità.

Il presente lavoro si propone per l'appunto di indagare le caratteristiche e le condizioni dell'agevolazione introdotta dalla Finanziaria 2007, con particolare riguardo all'operazione di fusione, prendendo a base quanto disposto dall'Oic 4 e dalla disciplina tributaria a regime delle differenze di fusione.

## Disciplina fiscale della fusione: il principio di neutralità

Anzitutto, per comprendere dove e come interviene il cd. «bonus aggregazioni», è bene dare uno sguardo alla disciplina vigente in materia di disavanzo di fusione.

L'art. 172 del D.P.R. 917/1986 statuisce il principio di neutralità fiscale dell'operazione di fusione che si sostanzia nell'assoluta irrilevanza dell'operazione sul piano fiscale. La fusione non costituisce realizzo né distribuzione di plus e minus valori dei beni delle società fuse o incorporate, compresi quelli relativi alle rimanenze ed al valore di avviamento. Ecco quindi che le discrasie esistenti tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello corrente all'atto di fusione dei singoli elementi trasfusi al momento della compenetrazione dei patrimoni delle società coinvolte nella fusione non danno luogo a componenti rilevanti ai fini della determinazione del reddito imponibile.

Il principio di neutralità - nel senso appena descritto - comporta per simmetria che i beni della società estinta conservino in capo alla società incorporante (o risultante dalla fusione) l'originario valore fiscalmente riconosciuto. Va da sé infatti che il mancato realizzo di plusvalori passibili di prelievo in capo alla società incorporata o fusa non possa determinare talun effetto sulla materia imponibile della società incorporante o risultante dalla fusione.

Quanto al trattamento fiscale del disavanzo da fusione, sempre l'art. 172, D.P.R. 917/1986 sancisce l'impossibilità di attribuire riconoscimento fiscale ai disavanzi contabili emergenti da un'operazione di fusione. Ciò nel senso che, ai fini della determinazione del reddito della società incorporante o risultante dalla fusione, non assume alcuna valenza fiscale l'avanzo ovvero il disavanzo iscritto a bilancio per effetto del cambio delle azioni e delle quote (per inciso ciò vale anche per l'avanzo e disavanzo scaturenti dall'annullamento di una partecipazione, ossia il cd. avanzo o disavanzo da annullamento).

MICHELA ZAMPICCOLI

Praticante Ordine di Trento

*La Finanziaria 2007 ha introdotto il cd. «bonus aggregazioni» per incentivare in particolare le operazioni di fusione. Meritano una disamina contenuto e portata dell'incentivo ad oggetto, con particolare riguardo alla nozione e al trattamento del disavanzo da concambio*

Si tratta di irrilevanza «sotto il profilo fiscale» e con ciò - è bene palesarlo - si vuole dire che il comportamento contabile assunto dal contribuente, che ben può iscrivere i beni ricevuti dalla società estinta a maggiori valori rispetto a quelli fiscalmente riconosciuti in capo alla stessa, non determina effetti sul reddito imponibile. Unica conseguenza di tale disallineamento tra valori civili e fiscali è un adempimento di tipo dichiarativo: il contribuente è tenuto ad esporre, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati risultanti dal bilancio e quelli fiscalmente riconosciuti per mezzo di apposito prospetto di riconciliazione.

## Oggetto dell'agevolazione:

### che cos'è il disavanzo da concambio Oic 4

Ora è bene concentrarci sull'oggetto del beneficio fiscale introdotto dall'art. 1, commi 242-249 della Finanziaria 2007 che, come si è anticipato in premessa, è il disavanzo da concambio, cui viene riconosciuta - in deroga al principio di neutralità di cui all'art. 172, D.P.R. 917/1986 - rilevanza fiscale fino ad un valore massimo di 5 milioni di euro. Con la C.M. 16/E/2007, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il riconoscimento fiscale gratuito non può riguardare il disavanzo da annullamento né tantomeno quello da concambio imputato ai beni del magazzino e alle partecipazioni; con ciò si è ribadito che esso si riferisce esclusivamente al disavanzo da concambio imputato al valore dei beni strumentali materiali ed immateriali nonché al valore di avviamento.

La disposizione della Finanziaria 2007 suona come un'opportunità, visto che, fino ad ora, nessun riconoscimento fiscale risultava attribuito al citato disavanzo. Ma per comprendere appieno la possibilità che ci si presenta occorre indagare le caratteristiche e le modalità realizzative del disavanzo ad oggetto.

A tale scopo ci affidiamo al principio contabile Oic 4, «Fusione e scissione», emanato nella sua versione definitiva in data 1 dicembre 2006 dall'Organismo italiano della contabilità. Tale principio contabile è stato pensato e formulato con il fine di definire le regole tecnico-contabili da applicare nella redazione dei diversi bilanci e situazioni contabili caratteristici del procedimento di

fusione (e di scissione), interpretando quanto previsto dalla normativa civilistica, ed in particolare dagli artt. 2501-2505 quater, c.c. Ecco quindi che l'Oic 4 non poteva esimersi dall'occuparsi delle differenze di fusione, chiarendo alcuni passaggi piuttosto importanti ai nostri fini.

Si dice anzitutto che la differenza da concambio emerge dal confronto fra:

- il valore dell'aumento di capitale sociale della società incorporante e
- la quota di patrimonio netto contabile della incorporata di competenza di terzi.

Va subito chiarito che la differenza ad oggetto si origina tra soggetti indipendenti non legati tra loro da rapporti di partecipazione; ed è proprio in tal senso che la differenza da concambio si contrappone a quella da annullamento.

Il paragone tra i due valori suindicati può dar luogo ad una discrasia di segno positivo ovvero negativo: si ha un disavanzo quando il valore dell'aumento del capitale dell'incorporante è maggiore rispetto alla quota di patrimonio netto dell'incorporata in mano a terzi. Da ciò si può addivenire alla conclusione che il disavanzo da concambio derivi sostanzialmente dal fatto che l'incorporante, per «acquistare» l'incorporata, ha «pagato» un prezzo maggiore rispetto ai valori iscritti nel bilancio dell'entità acquisita, riconoscendone quindi plusvalenze latenti ed avviamento.

Va oltremodo osservato come assuma rilevanza, in tal contesto, la data in cui si prende a base il valore del patrimonio netto dell'incorporata per essere posto a confronto con il valore dell'aumento del capitale sociale, dato che si tratta di una delle variabili da cui dipende la determinazione dell'entità del disavanzo stesso. A chiarire quest'altro aspetto v'è ancora l'Oic 4, che opera un distinguo tra il caso in cui:

- vi sia retroazione contabile e reddituale della fusione all'inizio dell'esercizio: in tale situazione, il patrimonio netto contabile dell'incorporata è esattamente quello che risulta dal bilancio di chiusura dell'esercizio precedente la fusione;
- non vi sia retroazione contabile e reddituale: in questo caso il patrimonio netto contabile va determinato con riferimento alla data di efficacia reale della fusione.

Una volta assodate le modalità attraverso cui il disavanzo da concambio prende vita e valore, è necessario chiarire alcuni aspetti inerenti la sua destinazione.

In particolare, a norma dell'art. 2504 bis c.c., il disavanzo deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza - e nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2426, n.6, c.c. - ad avviamento.

Sul punto, l'Oic 4 precisa che l'imputazione della quota parte di disavanzo ad avviamento non consiste in una scelta discrezionale, ma si determina a seconda della natura economica del disavanzo ed in ossequio al postulato della prevalenza della sostanza sulla forma. Ciò nel senso che, per determinare il corretto comportamento contabile, si rende necessaria la disamina delle differenze che la natura economica del disavanzo può

# Fusione: il "bonus aggregazioni"

SEGUE DA PAGINA 11

presentare. In particolare, per quanto attiene al disavanzo da concambio, risulta dubbia la possibilità di attribuire natura economica a tale differenza, considerato che essa non origina da transazione tra società e terzi, bensì da un fenomeno puramente patrimoniale mediante l'assegnazione ai soci della società incorporata o fusa di un numero più o meno elevato di azioni della società incorporante o risultante dalla fusione. Si potrebbe pertanto affermare che il disavanzo da concambio trovi giusta allocazione nell'attivo dello stato patrimoniale per la misura in cui si ritenga attribuibile ai relativi elementi, anche se tale operazione si presenta ben più incerta e complessa che nel caso di differenza da annullamento, tantoché può preferirsi portare il disavanzo in riduzione di riserve disponibili.

Ad ogni modo, dal punto di vista contabile ed ancora prima civilistico, il disavanzo è calcolato sulla base di quanto risulta dalla situazione contabile espressa a valori correnti e mediante rettifiche extracontabili e va ad incidere sui valori di bilancio post-fusione. Ecco quindi che, a fronte di suddette rettifiche extracontabili, sarà necessario contabilizzare le imposte differite e anticipate per neutralizzare i maggiori o minori carichi fiscali che potranno emergere negli esercizi successivi, rispettando l'assunto della completa irrilevanza fiscale dei plus/minusvalori emergenti dal procedimento di fusione.

Vale la pena di dire che, nel caso si applichi l'agevolazione prevista dalla Finanziaria 2007, non varrà tale regola, visto che si potranno riconoscere a livello fiscale questi maggiori valori iscritti a bilancio (fino ad un massimo, lo ricordiamo di 5 milioni di euro) e che, pertanto, entro certi limiti, non si formeranno disallineamenti tra valori civili e fiscali.

## «Bonus aggregazioni»: incentivo a carattere limitato e transitorio

Nel perimetro normativo ed interpretativo appena disegnato si inserisce la disposizione a carattere agevolatorio di cui alla Finanziaria 2007. La ragione che ha spinto il Legislatore ad introdurre la disposizione in esame risiede nella necessità di accrescere in senso dimensionale le imprese italiane, allo scopo di renderle più competitive ed adeguate al contesto del mercato globale. Solo in questo modo si può spiegare il riconoscimento fiscale del disavanzo da concambio all'interno di un quadro normativo orientato e strutturato in tutt'altra direzione.

In dottrina è stato osservato come la disposizione in esame sia diretta ad imprese di dimensioni già piuttosto importanti, o comunque per certi versi evolute, e non solo alle piccole realtà imprenditoriali. Le imprese destinatarie difatti sono quelle residenti in Italia e che assumono una delle forme giuridiche previste dall'art. 73, comma 1, lett. a) del D.P.R. 917/1986, ossia:

- \* S.p.a.;
- \* S.r.l.;
- \* S.a.p.a.;
- \* Società cooperative;
- \* Società di mutua assicurazione.

Va precisato che le condizioni relative alla residenza e alla forma societaria non vanno rilevate in capo ai soggetti che mettono in atto l'operazione di fusione, bensì sono da riscontrarsi nel soggetto risultante dalla fusione. Tali soggetti possono usufruire di un incentivo che si presenta di natura transitoria e limitata. Si perché il riconoscimento fiscale del disavanzo da concambio derivante dalla fusione può essere applicato:

1. da imprese operative da almeno due anni: si delimita l'agevolazione in termini di

«operatività» delle imprese coinvolte, senza però rinviare a criteri più specifici cui riferirsi per misurare nel concreto detto requisito. Sul punto sono intervenute due pronunce dell'Agenzia delle Entrate - C.M. 11/E/2007 e C.M. 16/E/2007 - le quali hanno fornito i seguenti chiarimenti:

a. il concetto di operatività va inteso in senso sostanziale e pertanto si deve ritenere non operativa l'impresa costituita da almeno un biennio che non ha tuttavia svolto nel medesimo arco temporale un'effettiva attività commerciale;

b. al fine di stabilire il rispetto del requisito di operatività, occorre prendere a base le regole dettate per le società di comodo (art. 30, L. 23 dicembre 1994, n. 724).

2. da imprese reciprocamente autonome tra loro: si stabilisce l'inapplicabilità - peraltro confermata esplicitamente dalla disposizione stessa - per i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione oppure di controllo, anche indiretto, ex art. 2359 del codice civile; vale la pena di osservare che tale condizione è in sintonia con la finalità generale del bonus, diretto alle «aggregazioni» aziendali e non alle mere riorganizzazioni interne di gruppi societari già esistenti; peraltro la C.M. 16/E/2007 specifica che per «aggregazione aziendale» si debba intendere la concentrazione di almeno due aziende preesistenti e non la mera creazione di un'azienda di dimensioni maggiori;

3. con riferimento a processi aggregativi effettuati esclusivamente negli anni 2007 e 2008: qui è ravvisabile il carattere transitorio dell'agevolazione, che copre solo il biennio indicato. Ai fini dell'agevolazione occorre riferirsi alla data di effetto civilistico della fusione, ossia al momento


in cui l'operazione si perfeziona ed inizia a produrre effetti reali. La più volte citata C.M. 16/E/2007 stabilisce che il beneficio spetti anche nel caso di realizzazione di più operazioni nel biennio agevolato, sempreché si rispetti il limite quantitativo massimo di 5 milioni di euro.

Va precisato che l'agevolazione si applica se le imprese che partecipano all'aggregazione si trovano o si sono trovate ininterrottamente nelle condizioni appena illustrate nei due anni precedenti l'operazione. Sempre la C.M. 16/E/2007 ha precisato che la congiunzione «o» va intesa in senso aggiuntivo e non alternativo; ne deriva che le società debbano possedere ed aver posseduto i requisiti richiesti nei due anni che precedono l'operazione.

Per fruire dei benefici previsti è necessario presentare preventivamente apposita istanza presso l'Agenzia delle Entrate, secondo le regole di cui all'art. 11, L. 27 agosto 2000, n. 212, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti sopra citati. Secondo l'orientamento delle Entrate, in caso di omessa presentazione, sarà dichiarato inammissibile l'eventuale ricorso proposto contro l'avviso di accertamento che disconosce gli effetti dell'agevolazione.

La società risultante dalla aggregazione che, nei primi quattro periodi di imposta dall'operazione, effettui ulteriori operazioni straordinarie ovvero ceda beni iscritti o rivalutati, decade dal bonus, fatta salva l'attivazione della procedura dell'interpello preventivo antielusivo. Questa causa di decadenza non sembra coinvolgere i soci della società risultante dalla fusione, ma solamente quest'ultima e con riferimento allo specifico intervallo temporale indicato dalla norma.

## Schema riassuntivo – Come e dove opera il bonus aggregazioni



## CONCLUSIONI

Avendo fornito una cornice il più completa possibile del quadro dove si inserisce il bonus aggregazioni, possiamo ora formulare talune considerazioni.

Come già sottolineato, il bonus persegue lo scopo di agevolare aggregazioni tra imprese indipendenti al fine di permettere la creazione di sinergie e competitività. Il riconoscimento fiscale in franchigia d'imposta del valore dell'avviamento nonché di quello attribuito ai beni strumentali, sia pure nel limite quantitativo di 5 milioni di euro, si presenta come un'opportunità importante per le imprese che vogliono avvalorare la propria posizione sul mercato nel biennio 2007 e 2008. A parere di chi scrive sarebbe opportuna una proroga dell'incentivo al termine del biennio, per rendere meglio perseguibile la prospettiva auspicata. Difatti, a ben vedere, pur presentandosi come una

agevolazione di un buon peso fiscale (il vantaggio fiscale massimo ammonta infatti ad 1.862.500 euro, pari al 37,25% - 33% IRES + 4,25% IRAP - di 5 milioni di euro), va rilevato come il suo carattere estemporaneo ed asistemico infici l'efficacia della disposizione perché non permette di fatto di far competere ad armi pari le imprese italiane con i relativi concorrenti europei.

Da ultimo si osserva come si sarebbe potuto rendere l'agevolazione più incisiva estendendola, oltre che ai fenomeni aggregativi, anche a quelli acquisitivi, molto più presenti nella cultura aziendale del nostro Paese.

## NORME E TRIBUTI

# Della clausola di speculazione nel primo trasferimento di proprietà dei prodotti agricoli

FLAVIO PILLA  
Ordine di Treviso

## La questione

La prima vendita dei prodotti agricoli quali i cereali e la soia, soprattutto quando il produttore è piccolo, avviene spesso, almeno nella provincia di Treviso, tramite un contratto che contiene una clausola meritevole di attenzione sia per le sue conseguenze sulla contabilità ed il bilancio dell'acquirente sia per i suoi riflessi fiscali, anch'essi in capo al commerciante acquirente (il venditore è, di norma, agricoltore privo di contabilità e, nella maggior parte dei casi, anche esonerato dagli adempimenti IVA e rimane quindi immune da problemi).

## La clausola particolare

Al momento della consegna al commerciante il prodotto viene, ovviamente, pesato e ne viene misurata l'umidità; il commerciante comunica all'agricoltore il prezzo che è disposto a pagare in quel momento e questi o risponde che gli sta bene (e incassa e non vi è nulla di cui meriti parlare) oppure dice che preferisce attendere.

L'agricoltore che ha scelto di attendere incasserà il suo corrispettivo determinato secondo il prezzo del giorno in cui farà sapere di voler incassare<sup>1</sup>; in linea di massima la comunicazione di voler incassare deve essere data entro il 31 dicembre dell'anno della consegna per i cereali autunno-inverno (principalmente frumento e orzo), che vengono raccolti all'inizio dell'estate ed entro il 31 maggio dell'anno successivo per le culture primaverili ed estive che si raccolgono in autunno (mais e soia soprattutto).

Si tratta, evidentemente, di una possibilità di speculare al rialzo che il commerciante concede all'agricoltore; per questo motivo ho deciso di parlare di "clausola di speculazione".

Questa clausola è tanto pacifica e di facile uso tra le parti (bastano le parole "lascio qui" oppure "aspetto" pronunciate dall'agricoltore al momento della consegna) che, per quanto sono venuto a sapere, non si è mai sentita l'esigenza di solennizzarla in un qualche scritto; circostanza questa per me particolarmente sorprendente come, immagino, per tutti i colleghi il cui tempo, negli ultimi trent'anni, è stato assorbito più dalla necessità di non dimenticare formalità fiscali che dall'opportunità di risolvere problemi sostanziali.

Proprio le esigenze fiscali, invece, costringono, come dimostrerò tra poco, a far constatare per iscritto l'esistenza della particolare clausola di cui sto parlando.

## La qualificazione giuridica

Non mi pare difficile qualificare giuridicamente il contratto contenente la clausola che ho descritto e definito "di speculazione": la merce viene lasciata in consegna al commerciante, ma non viene neanche immaginata la possibilità che ven-

ga restituita; ovviamente il commerciante può disporne immediatamente senza nessun obbligo di rendiconto all'agricoltore.

Tutto ciò fa chiaramente capire che con la consegna viene concluso un contratto di compravendita il cui corrispettivo non viene contestualmente determinato, ma sarà determinato in un momento successivo nel modo che ho già descritto (prezzo di mercato del giorno in cui l'agricoltore manifesterà l'intenzione di essere pagato, per prezzo di mercato si intende quello dell'ultima riunione di borsa precedente).

## Le conseguenze contabili

La facoltà in capo al venditore di scegliere il prezzo di mercato di un tempo successivo a quello della vendita comporta che sia possibile, soprattutto per i raccolti autunnali, che al 31 dicembre l'agricoltore non abbia ancora deciso di incassare (come abbiamo visto ha facoltà di attendere fino al 31 maggio), cioè che al 31 dicembre, data alla quale il commerciante chiude il bilancio, il corrispettivo dell'acquisto non sia ancora stato determinato. In pratica, così, la contabilità del commerciante si trova priva del costo di acquisto di merce che o è già stata rivenduta contabilizzando il ricavo o è compresa nell'inventario delle giacenze (problema del tutto analogo si presenta in qualsiasi momento si voglia redigere una situazione intermedia), mentre il principio di competenza obbliga il commerciante ad iscrivere in bilancio il costo di acquisto che, nel caso particolare, è la miglior stima di esso che lo IAS 37, nel suo paragrafo 5, definisce come l'importo che un'impresa ragionevolmente pagherebbe per estinguere l'obbligazione alla data di riferimento del bilancio.

Il commerciante deve, quindi, individuare gli acquisti per i quali l'agricoltore non ha ancora, al 31 dicembre, deciso di determinare il corrispettivo, dare loro i valori che avrebbe pagato se il venditore avesse scelto il prezzo del 31 dicembre ed aggiungere tale importo ai suoi acquisti.

La contropartita di questa integrazione del conto acquisti sarà un conto "debiti stimati per acquisti da definire" il cui saldo confluirà nel passivo in B3) *Fondi per rischi e oneri - Altri*, sezione nella quale, come chiarisce il comma 3 dell'art. 2424 bis c.c., vanno appostati i debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nell'esercizio successivo le fatture ricevute e le autofatture emesse per gli acquisti rimasti in sospeso al precedente 31 dicembre andranno contabilizzate nel dare del conto cui nell'esercizio precedente è stata accreditata la stima dell'importo degli acquisti in sospeso e nell'avere dello specifico fornitore; dopo che saranno state

concluse tutte le definizioni il saldo del conto "debiti stimati per acquisti da definire" verrà trasferito alle sopravvenienze, attive o passive secondo il suo segno.

## Gli aspetti fiscali: il reddito imponibile

La procedura descritta nel paragrafo precedente garantisce che il bilancio presenti la corretta determinazione del reddito di

esercizio e del capitale di funzionamento; del tutto diverso è il comportamento da tenere dal punto di vista fiscale.

Le norme (codice civile e principi contabili in esso richiamati) sulla redazione del bilancio di esercizio, infatti, richiedono, come già richiamato, la miglior stima possibile di fenomeni come quello dell'acquisto di cui non si conosce il costo; le norme tributarie, al contrario, vogliono e cercano certezze, tanto che l'art. 109 comma 1 TUIR, dopo aver stabilito il criterio di competenza quale principio generale della determinazione del reddito d'impresa fiscalmente imponibile, aggiunge tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo [il reddito dell'esercizio] nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Per il fisco, cioè, gli acquisti di cui non si conosce l'importo non devono essere stimati e successivamente corretti tramite le sopravvenienze, ma devono, nonostante tra i componenti positivi ci sia il ricavo o il valore delle rimanenze (che sono valori certi), essere esclusi dai costi per diventare componenti negativi dell'imponibile dell'esercizio in cui ne sarà determinato l'importo in modo obiettivo.

Questo comporta che l'importo iscritto tra gli acquisti quale stima degli acquisti sospesi dovrà essere ripreso in aumento in sede di dichiarazione dei redditi e che, nell'anno successivo, l'intero ammontare iscritto nel dare del conto "debiti stimati per acquisti da definire" costituirà componente negativa extra contabile (variazione in



SEGUE A PAGINA 14

<sup>1</sup> Nella determinazione del corrispettivo intervengono anche elementi diversi dalla quantità e dal prezzo, quali l'umidità e altre qualità - presenza di spezzati e di impurità, ad esempio - che, però, non influiscono sul problema che sto sviscerando.

## Trasferimento di proprietà dei prodotti agricoli

SEGUE DA PAGINA 13

diminuzione inserita nella dichiarazione fiscale, cioè) dell'imponibile, mentre la sopravvenienza che avrà corretto la stima iscritta nel precedente bilancio sarà, in sede di dichiarazione dei redditi, tutta ripresa.

### Gli aspetti fiscali: le formalità

Il commerciante di cereali potrebbe, al momento di un'eventuale verifica, possedere giacenze fisiche minori di quelle risultanti dalle fatture attive e passive in quanto ha già rivenduto merci delle quali non possiede la fattura o autofattura di acquisto, oppure potrebbe non riuscire a giustificare l'eccedenza delle merci inventariate dai verificatori rispetto ai dati delle fatture in quanto, anche in questo secondo caso, non possiede ancora le fatture o autofatture di acquisto.

Dal punto di vista della fatturazione la fattispecie è regolata dal D.M. 15 novembre 1975 che, nell'art. 1, stabilisce che *per le cessioni di beni il cui prezzo, in base a disposizioni legislative, usi commerciali<sup>2</sup>, accordi economici collettivi o clausole contrattuali, è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell'operazione la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello in cui i suddetti elementi sono noti o il prezzo è stato comunque determinato*, mentre nell'art. 2 ricorda l'art. 53 D.P.R. 633 del 1972 in materia di presunzioni di acquisto e di vendita e di mezzi di prova per vincerle<sup>3</sup>).

La situazione è, in realtà, alquanto particolare: le norme citate, che rischiano di portare il commerciante di cereali a sanzioni, istituiscono delle presunzioni e, anche, contemplano i modi nei quali il contribuente può fornire la prova contraria, cioè dimostrare che certi beni che ha comperato non si trovano nei luoghi in cui esercita l'attività perché ne sono fisicamente usciti per motivi diversi dalla vendita e, per converso, quelli per dimostrare che certi beni che in quei luoghi si trovano vi sono entrati a titolo diverso dall'acquisto.

Il commerciante di cui sto parlando, però, non può fornire la prova del titolo diverso (dall'acquisto o dalla vendita) perché tale titolo diverso non esiste, infatti la merce che egli possiede in più o che ha già rivenduto senza possederne la fattura di acquisto egli, come abbiamo visto, l'aveva acquistata.

Ciò che gli occorre provare, cioè, non è il titolo diverso, ma l'esistenza della particolare clausola contrattuale che permette al venditore di scegliere il prezzo del giorno che vuole lui, anche lontano da quello della vendita ed il rischio di sanzioni descritto poco fa è il motivo per cui è inopportuno che la clausola resti solo verbale.

La prova, secondo me, può essere fornita redigendo il documento che prova tra le parti la consegna con le seguenti caratteristiche:

- denominazione completa dell'acquirente emittente il documento;
- denominazione completa del consegnante venditore della merce;
- data dell'operazione;
- indicazione della qualità, quantità e umidità del-

la merce;

- specificazione che si tratta di compravendita;
- inserimento della clausola col seguente testo: *L'acquirente riconosce al venditore la facoltà di chiedere la liquidazione del corrispettivo della presente compravendita in base al prezzo rilevato nell'ultima riunione della borsa merci di ... anteriore al giorno della richiesta. Tale facoltà dovrà essere esercitata entro il 31 dicembre dell'anno di emissione del presente documento se la sua data sarà anteriore al 31 luglio, entro il 31 maggio dell'anno successivo se la data di emissione sarà posteriore. Se la facoltà non sarà stata esercitata entro il termine il corrispettivo sarà determinato in base al prezzo del giorno della scadenza. La fattura o autofattura sarà, pertanto, ai sensi del D.M. 15 novembre 1975, emessa entro il mese successivo a quello in cui verrà determinato l'importo.*

Questo documento dovrà, ovviamente, essere numerato progressivamente dal commerciante acquirente (anche per serie separate nel caso le consegne di questo tipo avvengano in luoghi diversi) e conservato come ogni altro documento contabile di natura fiscale.

Anche nella fattura, nella quale ovviamente dovrà essere citato il documento comprovante la consegna, deve comparire, per giustificare la distanza nel tempo dal documento di consegna, un riferimento al citato decreto ministeriale; sarà sufficiente fattura emessa ai sensi del D.M. 15 novembre 1975 entro il mese successivo a quello in cui è stato determinato il prezzo.

### Digressione finale

Ai fini della redazione del bilancio del commerciante acquirente si potrebbe pensare che l'opportunità di attendere il 31 maggio dell'anno successivo per definire il saldo del conto acquisti in maniera obiettiva invece che stimata sia circostanza legittimante il termine di 180 giorni contemplato nell'ultimo comma dell'art. 2364 cc per la convocazione dell'assemblea cui sottoporre il bilancio.

Non è il caso di affrontare qui tale argomento perché la discussione sul termine lungo per l'assemblea di bilancio richiede molto più spazio di quanto non me ne sia servito per la clausola di speculazione (e perché interesserebbe solo i commercianti società di capitali).

Per lo stesso motivo – che merita una sua specifica trattazione, cioè – non è neanche opportuno affrontare l'interpretazione dell'art. 109 TUIR; mi limito quindi a ricordare che, almeno nella Risoluzione 1° ottobre 1977 prot. N. 9/1196, dedicata peraltro ad altro argomento, l'Amministrazione Finanziaria ha mostrato di ritenere che l'art. 109 (allora art. 74 D.P.R. 29/09/1973 n. 597) comporti che i componenti negativi il cui ammontare non è determinabile in modo obiettivo entro il 31 dicembre concorrano a formare l'imponibile dell'esercizio successivo in ogni caso, cioè anche se la determinazione definitiva è avvenuta prima della redazione del bilancio; come a dire: mi semplifico la vita solo dal punto di vista contabile (elimino la sopravvenienza nell'anno successivo), ma mi restano tutte le complicazioni fiscali.

## Contattate il redattore del vostro Ordine Collaborate al giornale

### BASSANO DEL GRAPPA

#### Michele Sonda

Via Ca' Dolfin, 37 - 36061 BASSANO (VI)  
Tel. 0424 - 228106 FAX 232654  
email michele.sonda@catena-sonda.it

### BELLUNO

#### Angelo Smaniotto

Via Roma, 29 - 32100 BELLUNO  
Tel. 0437-948262 FAX 948575  
email asprosm@tin.it

### BOLZANO

#### Barbara Giordano

Via Galilei 2 A - 39100 BOLZANO  
Tel. 0471-265975 FAX 265998  
email b.giordano@dnet.it

### GORIZIA

#### Davide David

Via dell'Ingegno, 13 - 34073 GRADO (GO)  
Tel. 0431-82006 FAX 85776  
email daviddavide@iceonline.it

### PADOVA

#### Ezio Busato

Piazza De Gasperi, 12 - 35131 PADOVA  
Tel. 049-655140 FAX 655088  
email info@studiobusato.it

### PORDENONE

#### Eridania Mori

Via G. Cantore, 21 - 33170 PORDENONE  
Tel. e FAX 0434-541790  
email eridmori@tin.it

### ROVIGO

#### Filippo Carlin

Via XXIV Maggio, 3/A - 45014 PORTO VIRO (RO)  
Tel. e fax 0426-025010  
email filippocarlin@studiocla.it

### TRENTO

#### Michele Iori

Via Torre Verde, 25 - 38100 TRENTO  
Tel. 0461- 237520 FAX 239268  
email michele.iori@ilssole24ore.com

### TREVISO

#### Germano Rossi

Sottoportico Buranelli, 27 31100 TREVISO  
Tel. 0422-583200 FAX 583033  
email rossi@advisagroup.it

### TRIESTE

#### Matteo Montesano

Via San Nicolò, 10 - 34121 TRIESTE  
Tel. 040 - 6728511 FAX 775503  
email matteomontesano@finpronet.com

### UDINE

#### Guido Maria Giaccaja

Via Roma, 43/11D - 33100 UDINE  
Tel. 0432 - 504201 FAX 506296  
email giaccajag@arkimede.it

#### Andrea Spollero

Via Pietro Zorutti, 28 - 33044 MANZANO (UD)  
Tel. 0432 - 754214 FAX 754783  
email spollero@brcassociates.com

### VENEZIA

#### Luca Corro

Via Fapanni, 60 - 30174 MESTRE (VE)  
Tel. 041-971942 FAX 980015  
email luca.corro@corrolepscky.it

### VERONA

#### Claudio Girardi

Via Angiolieri, 4 - 37040 Castel d'Azzano (VR)  
Tel. 045 - 518222 FAX 518023  
email claudiogirardi@libero.it

### VICENZA

#### Adriano Cancellari

Via degli Alpini, 21  
36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)  
Tel. 0444-381912 FAX 381916  
email cancellari@euraudit.it

### Segreteria / Maria Ludovica Pagliari

(Segretaria di Redazione)  
Via Paruta 33A 35126 PADOVA  
Tel. e fax 049 757931

<sup>2</sup> La clausola di speculazione è di uso talmente generalizzato che ho pensato che possa essere considerata un uso commerciale, peraltro non rilevato da nessuna Camera di commercio; la questione non ha rilevanza pratica se la clausola viene, come suggerisco più avanti, inserita nel documento comprovante la consegna.

<sup>3</sup> Tale articolo, però, nonostante non risulti espressamente abrogato, contiene norme non più in vigore perché sostituite dal contenuto del D.P.R. 10 novembre 1997 n. 441 il comma 2 del cui art. 5 recita *Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituite le norme contenute nell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; i riferimenti a queste ultime norme contenuti in ogni altro testo normativo, si intendono effettuati alle disposizioni del presente regolamento.* Se non mi fossi imposto di limitare il mio discorso alla clausola di speculazione a questo punto commenterei tale modo di legiferare con una dimostrazione delle mie abilità in materia di turpiloquio.

# NEW YORK

## *Il Commercialista Veneto* sbarca a Wall Street

EZIO BUSATO

Ordine di Padova

**N**on è uno "scoop" né un fotomontaggio, si tratta invece di una vera e propria fotografia scattata davanti alla sede del **New York Stock Exchange** di New York. Lo "sbarco" del nostro Giornale non ha niente a che fare con quotazioni, titoli, mercati finanziari ecc. della più importante borsa valori del mondo!

L'occasione vuole che, trovandomi nella "grande mela" per lavoro, mi sia portato dall'Italia alcune copie del nostro Giornale e quale migliore occasione per lasciarne una copia alla mitica borsa newyorkese di Wall Street dopo averla fotografata davanti al New York Stock Exchange Building?

Il fatto mi ha dato così lo spunto e l'opportunità di dare ai nostri lettori qualche flash informativo sui mercati borsistici di New York, sulla loro storia e su alcune curiosità che ho scoperto, sui principali indici finanziari americani che misurano le quotazioni dei titoli azionari, sui numeri e sui valori "stratosferici" emersi dalla ricerca che danno l'idea della vastità e dell'importanza del mercato newyorkese se paragonato alle altre nostre borse europee.

### LA BORSA DI WALL STREET

Rispetto ai nostri mercati azionari, la Borsa americana, che si concentra essenzialmente a Wall Street, è una Borsa molto **dinamica** dove quotano migliaia di aziende che vengono costantemente "pesate" dalle Agenzie di rating e dagli analisti delle Banche di investimento.

Quello che impressiona di più, oltre al numero delle società che fanno parte dei listini, è la **velocità di reazione** del mercato a qualsiasi fatto anomalo, a qualsiasi operazione di finanza straordinaria di fusioni ed acquisizioni o notizia che viene conosciuta su Società o Gruppi del listino.

Una semplice valutazione di una Società di rating resa pubblica, può far crollare o alzare la quotazione di un titolo nello spazio di pochi minuti.

Wall Street è un mercato **severo** e **aggressivo** che impegna, da una parte le Società quotate nel fornire al mercato dati attuali e prospettici attendibili, sapendo bene che l'azienda si misura sul futuro e dall'altra gli intermediari e gli investitori che fondono i loro giudizi sulle **attese** e sulle **aspettative**, caratteristiche principali per gli analisti.

### IL NEW YORK STOCK EXCHANGE

Il **New York Stock Exchange (NYSE)** soprannominata "**Big Board**" o "**Wall Street**" è la più grande Borsa valori del mondo per volumi di scambi.

Wall Street, dove ha sede il **Nyse**, si trova nella zona sud di Manhattan (Lower Manhattan) Financial District, vicino all'area del "ground zero". New York è nata qui, dove il commercio cominciò a fiorire e dove un olandese, tale Peter Minuit, nel 1626 acquistò per 24 dollari di perline e bigiotteria dagli indiani Algonchini l'intera isola di "man-a-hatt-ta".

Curiosa è l'origine del nome della strada "Wall Street" dove ha sede la Borsa. Essa risale al tempo della colonizzazione quando gli olandesi appunto, per difendersi dagli attacchi dei locali, eressero in prossimità della strada, un muro, da cui si chiamò strada del muro, "Wall Street".

Una statua in metallo di un toro, che rappresenta il momento di risalita dei listini contrapposto all'orso, momento di crollo, situata nelle vicinanze, è il simbolo della Borsa di Wall Street.

### LA STORIA

Il primo nucleo iniziale della Borsa nasce il 17 maggio 1792 con "l'Accordo del platano" ad opera di 24 agenti, soliti a trattare sotto un platano merci e titoli. Nel 1817 nasce la Borsa (Stock Exchange) di New York e si forma la Commissione della borsa.

Nel 1870 l'introduzione delle telescriventi permette scambi internazionali e la stampa dei prezzi d'acquisto aggiornati al minuto su nastri di carta.

Nel 1863 viene assunto il nome di New York Stock Exchange (Nyse).

Nel 1865 vengono inaugurati i nuovi edifici in Wall Street e in Broad Street

Il 24 settembre 1869 si assiste al crack dell'oro del "venerdì nero".

Nel 1903 apre l'odierno edificio della Borsa.

Il 29 ottobre del 1929 più di 16 milioni di azioni passarono di mano quando la Borsa crollò, durante quei giorni gli impiegati lavorarono non-stop per 48 ore e i loro nervi rimasero saldi nonostante il panico del mercato.



Il 19 ottobre 1987 un nuovo crack "del lunedì nero" fa crollare l'indice Dow Jones di 508 punti.

Nel 1976 l'introduzione del sistema DOT (Designated Order Turnaround) crea il trasferimento di dati computerizzati tramite una rete di cavi dorati.

Nel 1981 i punti scambio vengono modernizzati con la presenza di gruppi o sezioni di operatori, del supervisore, dei broker indipendenti, dello specialista dei titoli, dei broker su commissione, degli impiegati, dei fattorini e dei monitor mobili che espongono i prezzi e titoli per gli specialisti, degli schermi dei computer che emettono alla massima velocità leggibile un flusso continuo di prezzi, della sala di contrattazione, che vediamo spesso in tv, la "Trading room".

I visitatori oggi possono osservare la febbrile attività dalla famosa "balconata". L'attuale **CAPITALIZZAZIONE** (prezzo del titolo moltiplicato per il numero delle azioni in cui il capitale sociale è suddiviso, in pratica il valore di mercato del capitale sociale) del **NYSE**, di circa cinque volte quella del listino tecnologico concorrente (NASDAQ), è di circa 21.000 miliardi di dollari di cui oltre 7.000 miliardi di aziende non americane.

Le contrattazioni del **NYSE** si trovano al numero 11 di Wall Street (la sede si trova al numero 18 di Broad Street) tra gli angoli di Wall Street ed Exchange Palace di New York City.

Il volume degli scambi al **NYSE** è di circa **44 miliardi di dollari** e al 2 maggio 2007 sono **3.446** le società qui quotate. Se paragoniamo il Nyse alla nostra Borsa di Milano, dove sono circa 250 le società quotate, ma anche ad altre borse europee, sorge spontanea la riflessione della vastità di numeri e di valori che accolgono i listini di Wall Street.

Nel **NYSE** sono quotate, tra l'altro, le più grandi banche di affari del mondo. Una di queste, la Goldman Sachs con sigla GS., fondata nel 1869 da Marcus Goldman., un ebreo tedesco emigrato negli Usa, acquisisce il nome di Sachs e, nel 1896 quando si unisce il genero Samuel Sachs, si quota a Wall Street.

Ai primi del 900 la banca diviene la più importante guida per società che intendono quotarsi, prima a reclutare i neolaureati tra le sue fila.

Mario Draghi, il nostro governatore della Banca d'Italia, è stato Vicepresidente di Goldman Sachs. Tra le società di spicco più famose che figurano al Nyse troviamo: AT&T, Bank of America, Boeing Co, BP Amoco, Caterpillar, CBS Corp., Coca Cola, Credit Suisse, Deutsche Tel., General Elec. Co, General Motors, Goldman Sachs, Goodyear, Hilton Hotels, IBM, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Nike, Starwood, Sysco, Texas Instr., Tiffany & Co., Walt Disney Co., Xerox.

Tra le aziende italiane: Benetton Group, Luxottica Group, Enel, Eni, Natuzzi.

# Il Commercialista Veneto sbarca a Wall Street

SEGUE DA PAGINA 15

## IL NASDAQ

Nasdaq è acronimo di **National Association of Securities Dealers Automated Quotations**, ovvero "Quotazione automatizzata dell'Associazione Nazionale degli operatori in titoli".

Il Nasdaq, nato a Wall Street il 5 febbraio 1971 è il primo esempio al mondo di mercato borsistico elettronico cioè costituito solo da una rete di computer, dove confluiscono tutti i settori innovativi del mercato. Capitalizza di 3.100 milioni di \$. Rappresenta il mercato dei principali titoli tecnologici della borsa americana ed è stato caratterizzato da una forte volatilità verificatasi soprattutto nel boom della "New economy". Tra i nomi di spicco figurano: Amazon Com., Apple Inc., Cisco Systems, Dell Computer, Expedia, Google, Intel, Microsoft, Oracle, Reuters Grup., Yahoo Inc.

## GLI INDICI USA

Gli indici azionari, a differenza delle azioni espresse in prezzi, prendono normalmente il nome di "punti" ed esprimono il valore di un paniere di titoli: più alte sono le quotazioni dei titoli che lo compongono, più alto è il valore dell'indice; sono medie, spesso ponderate, dei prezzi delle azioni che fanno parte del paniere o del settore preso a riferimento.

Tre sono gli indici azionari e listini più significativi dei mercati borsistici degli USA che quotano a Wall Street :

- DOW JONES - NASDAQ 100 - STANDARD & POOR'S 500 (S&P500)

- Il **DOW JONES**, dove sono quotati i titoli azionari, i futures sulle azioni, sugli indici azionari e sui tassi di interesse, delle più importanti società americane e non, da più di 120 vent'anni rappresenta il "barometro" di Wall Street. Il suo andamento influenza tutti gli indici del resto del mondo. Basti vedere l'influenza che questo indice ha anche nella nostra piccola borsa italiana che reagisce quotidianamente sulla base delle sue oscillazioni

Il **Dow Jones** è un indice generale, un parametro che misura le performance del mercato azionario americano ed europeo. Partito nel 1896 da 100 punti con il nome di "**Dow Jones Industrial Average**", oggi ha superato i 13.000 punti. Questo indice comprende trenta azioni cosiddette "Market Leader" scelte tra i settori più rappresentativi (paragonabile al nostro MIB 30). E' il decano degli indici perché risale al 1884. Nel 1896 quotava 12 titoli arrivando a 30 nel 1928, numero ancora attuale.

E' pesato per prezzo di singolo titolo e non per capitalizzazione ed è facilmente influenzabile dai gestori professionali

Il **Dow Jones** in questi giorni ha superato brillantemente i ribassi post anno 2000 quando era retrocesso a poco più di 7.000 punti.

Questo indice, il 03.05.2007, ha ottenuto un record dal 1955: quello di aver chiuso 22 delle ultime 25 settimane in rialzo. Non succedeva da 52 anni, riportano le cronache, ed ora ha raggiunto quota 13.241 punti.

Altri indici sono:

**Dow Jones Stock 50** (50 società zona euro ed extra più rappresentative per liquidità)

**Dow Jones Eurostoxx 50** (50 società solo zona euro per liquidità)

**Dow Jones Stoxx Total Market Index** (1.200 società Europa geografica)

**Dow Jones Eurostoxx Total Market Index** (600 titoli solo area Euro)

L'indice **Dow Jones** prende il nome dai soci fondatori della società "**Dow Jones & Company**" costituita nel 1882 da Edward Devis Jones, Charles Henry Dow e Charles Milford Bergstresser con sede in un piccolo ufficio al n. 15 di Wall Street. La Società cominciò a produrre quotidianamente nuovi bollettini di notizie finanziarie ed economiche, scritti a mano, chiamati "flimsies", consegnati ai sottoscrittori di titoli nell'area di Wall Street. In quell'anno erano già stati inaugurati i nuovi edifici in Wall Street e in Broad Street.

Nel 1889, dalla primordiale lettera informativa edita dalla Società e chiamata "Customers Afternoon letter", nasce il famoso "**The Wall Street Journal**", tuttora uno dei quotidiani finanziari ed economici più conosciuti e letti nel mondo. Nel **Dow** ogni titolo vale in base alla sua **quotazione**. Sono quotati i più importanti titoli come Microsoft che capitalizza circa 270 miliardi, General Electric che capitalizza 360 miliardi, 3M (55 miliardi) e Boeing (62 miliardi). Nel listino compaiono anche società come McDonald's e General Motors.

- Il **NASDAQ 100** è l'indice del mercato elettronico per eccellenza, rappresenta i principali titoli azionari tecnologici della borsa americana ed è caratterizzato da una forte volatilità verificatasi soprattutto nel boom della "New economy". Partito da 100 punti, subito dopo la sua nascita (5 febbraio 1971) ha raggiunto il massimo di 5.132 punti nel marzo 2000 in pieno periodo della New Economy. Al 30 aprile 2007 la sua quotazione ha raggiunto i 1.891,06 punti. È l'indice più volatile dei tre.

- Lo **STANDARD & POOR'S 500 (S & P 500)** è il più importante indice azionario nordamericano e il principale benchmark azionario relativo ai titoli

quotati a Wall Street. Viene calcolato dal 4 marzo 1957 con l'avvento dei calcolatori elettronici per opera di Standard & Poor's, una divisione della McGraw-Hill.

Lo **S&P 500** contiene 500 titoli azionari, prima del 1957 l'indice conteneva solo 90 titoli, con contrattazione continua, di società quotate a Wall Street e selezionate da un apposito comitato, scelte con il criterio della "**capitalizzazione flottante**". Questo criterio è stato introdotto nel 2005 e rappresenta il prodotto del numero dei titoli flottanti e cioè del capitale sociale delle società che può essere comprata e venduta sul mercato, non detenuto da blocchi di controllo, da patti di sindacato o dagli Stati, per i prezzi di detti titoli. La maggior parte di società quotate sono aziende statunitensi, attualmente risultano incluse anche 11 società estere.

Al 30 aprile 2007 la sua quotazione ha raggiunto i 1.494,07 punti e al 3 maggio di quest'anno ha superato la soglia dei 1.500 punti per la prima volta dal settembre 2000. Si differenzia da un altro indice americano il "**Fortune 500**", che considera le prime 500 aziende USA per fatturato e non fa riferimento che esse siano quotate oppure no.

Lo **S&P 500** si trova vicino ai livelli dell'anno 2000, oggi sta recuperando e sta andando verso i 1.900 punti.

## "IL TORO CONTINUA A MOSTRARE I MUSCOLI"

Così si esprimono in questi giorni i commentatori della borsa newyorkese in collegamento diretta tv da Wall Street.

In realtà tutti gli indici USA hanno recuperato e continuano a recuperare terreno rispetto al crollo delle borse di alcuni anni fa per il miglioramento dei dati economici, dei profitti delle imprese, per le grandi operazioni di concentrazione di importanti gruppi industriali e finanziari avvenute in questi anni e per l'economia globale in crescita.

## IL RATING E LE BANCHE D'AFFARI

Per completare questa breve panoramica, non posso dimenticare di citare le grandi Banche d'affari e di investimento, le Società finanziarie e le Agenzie di rating che operano sui mercati azionari di Wall Street e non solo. Queste istituzioni esprimono il giudizio su ogni singolo titolo del listino, il loro rating, il target price, valutano i comparti merceologici, le trimestrali aziendali, informano se un titolo è sotto o sovra performato, se ha ancora spazio di crescita o se invece potrebbe scendere o stabilizzarsi, se i valori delle azioni sono in linea con le stime del mercato.

## BANCHE D'AFFARI E SOCIETÀ FINANZIARIE

**Goldman Sachs Group**, fondata nel 1864, impiegati 26.500

**JP Morgan Chase**, fondata nel 1799, impiegati 168.847

**Lehman Brothers** fondata nel 1850, impiegati 23.000

**Merrill Lynch & Co., Inc.**, fondata nel 1914, impiegati 50.600

**Morgan Stanley**, fondata nel 1935, impiegati 53.870

## AGENZIE DI RATING

- Fitch Ratings - Moody's - Standard & Poor's

L'Agenzia Standard & Poor's non solo è una delle principali agenzie di rating internazionali, ma è anche una fonte autorevole nella elaborazione di indici finanziari quali lo **STANDARD & POOR'S 500**.

## VALUTARE UN'AZIONE

Come valutare un'azione? Qual'è il prezzo giusto? Per scegliere un'azione "giusta" non basta il fiuto o l'intuito, serve conoscere i giusti indicatori.

Al di là dell'**analisi fondamentale**, sempre valida, che comporta però la valutazione di più elementi complessi di difficile reperimento come utili, dividendi, patrimonio sociale, gestione ecc. ..., e di quella **tecnica**, che si concentra sull'andamento dei prezzi dei titoli anch'essa complicata, l'indice forse più noto, più utilizzato e più immediato è quello del **Price/Earning** con la sigla **P/E**.

Questo indice, comunemente conosciuto come Prezzo/Utili (P/U), è il rapporto fra il prezzo della singola azione e gli utili per azione.

Il P/E può essere letto come il numero di anni necessari che un'azione impiega per ripagare il prezzo di se stessa tramite gli utili ai quali ha diritto. Pertanto più alto è il P/E più cara sarà un'azione perché saranno necessari tanti più anni per rientrare nell'investimento.

Per gli analisti, che hanno a disposizione i dati e i programmi aziendali, l'utilizzo dei "**flussi di cassa scontati**" e dei **multipli** di mercato, oltre naturalmente all'analisi fondamentale, sono oggi, tra gli strumenti più utilizzati per la valutazioni di borsa. Ulteriori valutazioni pratiche ed immediate vanno fatte sul volume giornaliero degli scambi del titolo, se il titolo è oggetto di operazioni di finanza straordinaria, di fusioni ed acquisizioni, se appartiene a settori merceologici innovativi in crescita o in calo.

Non va poi dimenticata l'influenza che la Federal Reserve USA ha sul mercato azionario in relazione alle sue decisioni sui tassi di interesse e il rapporto Euro/Dollaro in relazione ai titoli legati alle aziende esportatrici o importatrici di beni o servizi tra i due continenti.

## ECONOMIA AZIENDALE

# Nuove prospettive di attività professionale a margine dei fenomeni di crisi aziendale

GUIDO ZANIN  
Ordine di Treviso

L'EVOLUZIONE DEL DIRITTO in materia di crisi di azienda sia sotto l'aspetto civilistico che sotto quello penale sta creando un'area all'interno del mondo delle imprese, ove da una parte non esistono forme di controllo preventivo obbligatorie per legge, nè reali pene per i comportamenti illeciti, dall'altra permangono ed anzi aumentano i potenziali rischi per gli interlocutori che si relazionano con le imprese che vi appartengono, siano essi dipendenti, finanziatori o altri imprenditori, con il risultato complessivo di una crescita esponenziale delle difficoltà, dei costi e delle barriere che ostacolano l'avvio o la prosecuzione delle attività imprenditoriali.

Mi riferisco in particolare alle società di capitali che per limiti dimensionali non rientrano nè tra le società che possono essere assoggettate alla disciplina fallimentare, nè tra le società per le quali è comunque prevista l'obbligatorietà del Collegio Sindacale quale organo di controllo. Quale garanzia possono avere i soggetti che sono chiamati ad operare con tali società?

A parità di ogni altra condizione, le banche (ed in genere tutto il sistema finanziario e creditizio) si vedranno costrette ad aumentare le richieste di garanzie a fronte degli affidamenti concessi, ed il relativo costo (vista anche l'attuale disciplina di Basilea 2); i fornitori, se potranno, limiteranno le forniture o chiederanno di anticipare i pagamenti; i dipendenti che potranno scegliere preferiranno accettare offerte di lavoro di altre imprese, ben sapendo di non poter accedere, in caso di insolvenza del datore di lavoro, al fondo di garanzia per le ditte fallite; e così via.

In pratica tutto il sistema tenderà di fatto a penalizzare i piccoli imprenditori che decidessero di utilizzare la forma giuridica della società di capitali per avviare una nuova iniziativa imprenditoriale; ovvero, in buona sostanza, tutti coloro che volessero in futuro utilizzare proprio lo strumento della piccola società a responsabilità limitata, che soprattutto negli ultimi anni è risultato particolarmente gradito ed efficace in particolare nel nostro territorio; magari proprio coloro che hanno solo idee e voglia di fare, ma capitali limitati, come è capitato a moltissimi imprenditori di successo, che se iniziassero oggi le loro attività si troverebbero in condizioni ben diverse da quelle che hanno incontrato fino a qualche tempo fa, contesto economico generale a parte.

Ciò premesso credo che sia necessario pensare a misure che invece favoriscano l'utilizzo delle società per favorire un'imprenditorialità nuova e seria, nell'ambito delle quali i Dottori Commercialisti potrebbero trovare vari modi di mettere a frutto la loro professionalità e la loro esperienza.

Una prima proposta in tal senso potrebbe essere quella di prevedere, per le società per le quali non vi è l'obbligo del Collegio Sindacale, e che non optino volontariamente per la sua costituzione, un obbligo di contrarre un'assicurazione per i danni che all'esito di una controversia risultassero essere stati provocati dal comportamento non diligente e/o legittimo dei

loro amministratori.

A mio parere l'esistenza di una polizza assicurativa quale quella sopra ipotizzata porterebbe alcuni immediati effetti:

- consentirebbe al mercato di selezionare gli amministratori (e quindi, in buona sostanza, gli imprenditori) in base alle loro effettive capacità (le Compagnie di Assicurazione, ad esempio, potrebbero prevedere premi ben differenziati a seconda del curriculum degli amministratori);

- consentirebbe agli imprenditori di ottenere dalle banche una riduzione delle garanzie e del costo degli affidamenti concessi;

- consentirebbe ai creditori (ma anche ai soci non amministratori) di rendere effettivo lo strumento giudiziario dell'azione di responsabilità, poichè comunque ci sarebbe una disponibilità di capitale in caso di sentenza favorevole.

In questo scenario, certamente il Dottore Commercialista verrebbe ad assumere un ruolo sempre più importante e necessario, per tutto quanto concerne la gestione delle relazioni esterne dell'imprenditore, potendo garantirgli un servizio in grado di "creare effettivo valore" alla sua impresa.

Ma potrebbe anche, in alternativa, proporsi per la carica di "sindaco/revisore unico", qualora la sua nomina consentisse alla piccola impresa di evitare o quantomeno ridurre significativamente il costo della po-

lizza assicurativa, secondo precise convenzioni che la nostra categoria potrebbe stipulare con gli Enti preposti e le Compagnie di Assicurazione, visto e considerato che sarebbe probabilmente molto più gradito, per qualsiasi imprenditore, il costo da sostenere per avere un controllore in grado di portare comunque un contributo positivo alla causa aziendale piuttosto che quello per dotarsi di una semplice copertura a fondo sostanzialmente perduto.

UNA SECONDA PROPOSTA potrebbe essere quella di pensare ad una modalità alternativa alla dichiarazione di fallimento in grado di attivare il Fondo di Garanzia a favore dei dipendenti istituito presso l'INPS: potrebbe trattarsi ad esempio di una sorta di "certificazione d'insolvenza", per il rilascio della quale i Dottori Commercialisti verrebbero ad essere ancora una volta in prima fila, data la loro esperienza, professionalità ed indipendenza.

Evidentemente si tratterebbe di una soluzione in grado di rendere molto più attrattive le piccole imprese per tutti i dipendenti veramente validi, ovvero per quelli in grado di fare la differenza anche nei risultati che l'impresa è in grado di conseguire sul mercato.

Credo nella professionalità della nostra categoria e sono certo che nel prossimo futuro, se lo desideriamo fortemente, potremo avere sempre maggiore spazio nel mercato dei servizi.

Per ottenere questo risultato, tuttavia, dobbiamo cercare di essere propositivi e artefici del nostro destino. Anche attraverso i nostri rappresentanti.

## 1/2 EURO

*Offresi a professionista esperto munito di aggiornatissimi strumenti tecnologici per prestazione di 15 minuti (quasi 2 Euro all'ora).*

*In caso di errore, sanzioni senza possibilità di ravvedimento. Chiedere preventiva abilitazione all'Agenzia delle Entrate.*

A questo appello rispondono ogni anno circa 100.000 professionisti italiani (dottori commercialisti e ragionieri).

Lo fanno perché obbligati dai clienti per inviare in via telematica le dichiarazioni dei redditi. Un servizio così, dovrebbe dare almeno un riconoscimento del ruolo svolto. Ma nemmeno questo ci è dato, al momento. E banche e C.A.F. prendono di più.

**Giuseppe Rebecca**  
(Ordine di Vicenza)



## NORME E TRIBUTI

# Studi di settore, INE: il fisco futuro abbandonerà per sempre la contabilità?

GIOVANNI SGURA

Collegio del Friuli

**S**E LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE parlamentare del 17/01/2007 rassicura sull'effettiva portata dello strumento accertativo (anche post Finanziaria 2007 gli SDS costituiscono sempre una presunzione relativa, anche se grave, precisa e concordante) ciò che invece preoccupa è il nuovo scenario "applicativo" dello strumento: SDS 2006 potenziati con il correttivo da "non coerenza" che incide direttamente sul ricavo congruo, definitiva abolizione della regola del 2 su 3 per le contabilità ordinarie.

La lotta all'evasione è un dovere sacrosanto, ma il potenziamento indiscriminato di strumenti accertativi di tipo induttivo, costituisce una pericolosa minaccia dei principi di equità fiscale costituendo un fattore di assoluta incertezza dell'obbligazione tributaria nei confronti dei contribuenti corretti.

Il potenziamento degli indicatori di ricavo per il 2006, che è avvenuto senza alcuna concertazione con il tavolo tecnico, e l'applicazione indiscriminata ai contribuenti di più grosse dimensioni faranno emergere i veri limiti dell'elaborazione statistica:

- non sono rappresentabili attività economiche di tipo innovativo (per oggetto dell'attività ma anche solo per struttura organizzativa) in quanto non possiedono uno storico;
- le elaborazioni statistiche su dati storici riferiti a periodi precedenti a quello oggetto di accertamento non potranno mai cogliere i nuovi elementi

che si verificano nel periodo (ad es. le crisi del settore o l'ingresso di innovazioni tecnologiche).

L'inadeguatezza degli SDS alla rappresentazione generalizzata della realtà economica è ormai dimostrata dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, ma già con le prossime dichiarazioni dovremmo seriamente e preventivamente porci il problema del contraddittorio con l'Agenzia in funzione anche di un successivo contenzioso, lavorando almeno su due "vie":

- dovremmo confutare l'applicazione del modello statistico confrontando la realtà aziendale con gli elementi della nota tecnica allo SDS identificando e documentando ogni differenziazione sia al livello macro-economico del settore in cui opera l'azienda rispetto al cluster attribuito dallo SDS, sia al livello della specifica azienda rispetto alle altre operanti nel medesimo settore;

- dovremmo raccogliere gli elementi di prova (anche aventi carattere di presunzione purchè grave, precisa e concordante) che possano supportare i ricavi dichiarati; le ambigue affermazioni della giurisprudenza di legittimità, infatti, imporrebbero comunque l'onere di fornire le "prove contrarie" alle risultanze degli SDS se il relativo procedimento, di calcolo ed accertativo, è stato correttamente applicato dall'Amministrazione.

Lo scenario attuale è solo l'inizio della strada intrapresa dall'Amministrazione diretta ad un utilizzo frequente e costante degli SDS: revisione

SEGUE A PAGINA 20



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
DELLE TRE VENEZIE

Triveneto Play Golf  
2<sup>a</sup> edition

**VENERDI 13 LUGLIO 2007**  
ore 13.30

presso

VILLA CONDULMER GOLF CLUB

**ore 18.00 Gara di Putting Green APERTA A TUTTI (anche ai non golfisti)**

**ore 20.30 Cena e FESTA D'ESTATE a conclusione delle attività associative 2006/2007**

**Premiazioni durante la cena**

**Nearest to the pin**

**Driving Contest**

**FORMULA DI GARA**  
Formula Pro AM18 buche Stableford senza professionista. Ogni squadra sarà composta da 4 persone, il capitano sarà colui che presenterà l'HCP più basso.

PER INFO: [www.giornatedeltriveneto.org](http://www.giornatedeltriveneto.org) e SEGRETERIA DELL' ASSOCIAZIONE tel. 041 5042463



SAN MARTINO/ I MEETING NAZIONALE UNITARIO COMMERCIALISTI SULLA NEVE

# L'Albo Unico? Sulla neve!

GIAMPAOLO CAPUZZO  
Ordine di Rovigo

**L**e Pale di San Martino sono state l'anfiteatro del I MEETING NAZIONALE UNITARIO dei Commercialisti sulla neve.

Il titolo stesso ci dice che qualcosa è cambiato. Che non sono più le solite GIORNATE SULLA NEVE, Beh! Cari amici, è cambiato molto, E chi, come me, si ostina a non crederci, rischia di essere tagliato fuori, assalito dalla nostalgia dei ricordi.

Sono stato molto incerto se scrivere o non scrivere questo articolo. Perché quest'anno le giornate trascorse a San Martino sono state un misto di luci e di ombre, di soddisfazioni e di delusioni. Da alcuni amici sono anche stato invitato ad esprimere apertamente le dovute critiche. Allora, pur benevolmente, è meglio cominciare con queste per finire in bellezza con gli aspetti positivi. E qui non posso non ricordare che dei Dottori Commercialisti non ha partecipato nemmeno un presidente dei quattordici Ordini del Triveneto! L'Ordine di Trento, nella cui circoscrizione si trova San Martino di Castrozza, è stato ben rappresentato dal... Collegio di Trento e Rovereto, cui va rivolto un grande ringraziamento per l'ottima organizzazione, sia delle gare sportive, che dei momenti di svago. Alle premiazioni non è intervenuto nemmeno un rappresentante della nostra amata Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie. Ci sono stati Ordini come Gorizia, Trieste, Pordenone e Bassano che sulle piste di Valbonetta non hanno inviato nemmeno un collega con gli sci ai piedi.

Lo so che il Meeting sulla neve oggi deve fare i conti anche con la **Sailing Cup** e domani dovrà dividere gli entusiasmi con il **Triveneto Play Golf** ma invito i nostri capi a dare il giusto peso alle cose che contano. Che non sono rappresentate solo dai bilanci, dai collegi sindacali, dall'IVA sulle auto o dagli interpellati all'Agenzia delle Entrate!!

Non sono mancate però le soddisfazioni, le cose belle. Al di là dei risultati, delle gare e delle classifiche, per cui rimando alla lettura del sito [www.giornatedeltriveneto.org](http://www.giornatedeltriveneto.org). Ricordo solo che, accanto al *Trofeo delle Alpi*, mutuando da una esperienza già consolidata in ambito Collegi dei Ragionieri, si sono disputati anche il *Trofeo degli Apennini* e il *Trofeo dell'Etna*, offrendo in tal modo una più marcata connotazione nazionale alla manifestazione. Grazie soprattutto ai colleghi ragionieri, quest'anno era rappresentata tutta l'Italia.

Ma l'anno 2007, oltre al battesimo del "Meeting Unitario" dottori commercialisti e ragionieri, ha visto anche il battesimo delle gare di snowboard. Con la piacevole e sorprendente partecipazione di colleghi padovani che, a torto, si pensava più vicini alle pantofole che alle tavole che scivolano sulla neve. E ci sono stati anche i momenti che hanno riscaldato il cuore. La *cena rustica* ad esempio, che è stata organizzata in un rifugio raggiunto in una notte gelida grazie agli impianti di risalita. Una bella e calda serata che non ha fatto per nulla rimpiangere le "cene di gala" di Cortina. Abbiamo vissuto momenti molto intensi, che magari solo pochi hanno colto, ma che rivestono una grande importanza e meritano di essere riportati. Lelio Marchetti, dell'Ordine di Firenze, un baldo e giovane ottantenne, fedelissimo della "neve contabile", da decenni presente alle nostre giornate, che era raggiante per aver finalmente battuto, sul filo dei centesimi di secondo, Sebastiano

Marzona dell'Ordine di Udine, altro ottantenne ma più anziano di lui di ben sei anni! Queste sono state le cose più belle! Quelle piccole cose che ti regalano grandi emozioni come le tavolate alla *Malga Ces* con polenta e salsiccia che fanno passare.... in seconda fila persino le pecche sulla mancata partecipazione dei presidenti. E che ci fanno dire, ancora e con entusiasmo, dopo aver letto la oramai consueta poesia del simpatico Tinuccio Sini: arrieverci al 2008!

(La poesia - con traduzione - di Costantino Sini è in ultima pagina)



**ITROFEO NAZIONALE UNITARIO COMMERCIALISTI SULLA NEVE**

Gara di slalom gigante  
Classifica Ordini / Collegi

Ordine / Collegio	Classifica	Punteggio
Bologna	1°	213
Trento	2°	193
Padova	3°	112
Udine	4°	110
Belluno	5°	92
Verona	6°	79
Bolzano	7°	76
Torino	8°	69
Vicenza	9°	65
Venezia	10°	47
Milano e Lodi	11°	36
Bergamo	12°	32
Firenze	13°	26
Roma	13°	26
Ancona	15°	18
Treviso	16°	16
Macerata	17°	12
Rovigo	17°	12
Sassari	17°	12
Pisa	20°	11
Prato	21°	0

**XIII TROFEO NAZIONALE RAGIONIERI COMMERCIALISTI SULLA NEVE**

VIII MEMORIAL rag. GIACOMO DUSINI  
Gara di slalom gigante

Collegio	Classifica	Punteggio
Trento e Rovereto	1°	130
Torino	2°	69
Verona	3°	65
Venezia	4°	47
Milano e Lodi	5°	36
Bolzano	6°	32
Bergamo	6°	32
Bologna	8°	27
Roma	9°	26
Ancona	10°	18
Firenze	11°	14
Macerata	12°	12
Vicenza	12°	12
Pisa	14°	11
Prato	15°	0
Foggia	16°	partecipazione
Padova	17°	partecipazione
Catania	18°	partecipazione

**VIII TROFEO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI SULLA NEVE**

Gara di slalom gigante

Ordine	Classifica	Punteggio
Bologna	1°	186
Padova	2°	112
Udine	3°	110
Belluno	4°	92
Trento	5°	63
Vicenza	6°	53
Bolzano	7°	44
Treviso	8°	16
Verona	9°	14
Firenze	10°	12
Rovigo	10°	12
Sassari	10°	12
Macerata	13°	0
Venezia	14°	0

**COMBINATA SLALOM GIGANTE SCI NORDICO E SNOWBOARD**

VII Trofeo delle Alpi

Ordine / Collegio	Classifica	Punteggio
Trento	1°	463
Padova	2°	217
Bergamo	3°	154
Verona	4°	130
Belluno	5°	86
Bolzano	6°	76
Torino	7°	75
Udine	8°	57
Vicenza	9°	52
Treviso	10°	50
Venezia	11°	35
Milano e Lodi	12°	32
Rovigo	13°	26
Trieste	13°	26

**COMBINATA SLALOM GIGANTE SCI NORDICO E SNOWBOARD**

VII Trofeo degli Apennini

Ordine / Collegio	Classifica	Punteggio
Bologna	1°	286
Firenze	2°	55
Roma	3°	54
Pisa	4°	49
Ancona	5°	26
Prato	6°	24
Macerata	7°	20

**XXVII TROFEO TRIVENETO DOTTORI COMMERCIALISTI SULLA NEVE**

Gara di slalom gigante

Ordine	Classifica	Punteggio
Padova	1°	112
Udine	2°	110
Belluno	3°	92
Trento	4°	63
Vicenza	5°	53
Bolzano	6°	44
Treviso	7°	16
Verona	8°	14
Rovigo	9°	12
Venezia	10°	0

**COMBINATA SLALOM GIGANTE SCI NORDICO E SNOWBOARD**

VII Trofeo dell'Etna

Ordine / Collegio	Classifica	Punteggio
Catania	1°	35
Cosenza	2°	22
Sassari	3°	16
Caltanissetta	4°	15

**La poesia di Costantino Sini**

**Cummercialistas  
Primu incontru unitariu in sa nie  
(Santu Martine de Castrozza)**

De su primu trofeu unitariu,  
tenzo zertu unu bellu ammentu,  
resto unu pagu in pensamentu,  
pro su chi sighit in s'anniversariu.

(Traduzione)

**Commercialisti  
primo incontro unitario  
sulla neve (A San  
Martino di Castrozza)**

Est istadu bene organizzadu,  
dae collegiu de sos contadores,  
donende a totos mannos onores,  
cun veru profundu significadu.

*Del primo trofeo unitario,  
ho certamente un bel ricordo,  
resto comunque pensieroso  
aspettando l'anniversario.  
/ E' stato bene organizzato,  
dal collegio dei ragionieri,  
attribuendo a tutti grandi onori,  
con vero e sincero esempio.  
/ Concorrono con coraggio e vigore,  
colleghi delle Alpi e degli Appennini,  
con siciliani e sardi,  
decisi a volare come rapaci.  
/ Durante la gara si scatenano gli alpini,  
meravigliando tutti i presenti,  
ma sono altrettanto ottimi concorrenti  
gli sciatori dell'Appennino.  
/ Seguono con orgoglio eccezionale,  
quelli che non hanno nevi nelle montagne,  
ma di certo non si piangono addosso,  
realizzando tempi che non sono male.  
/ Alla fine è bella la sensazione,  
ci siamo veramente divertiti,  
salutati da veri amici,  
secondo quello che dev'essere lo spirito dell'unione.*

Cuncurrent cun coraggiu e vigore,  
colegas des Alpes et Appenninos,  
cun sos etneos e gennartinos,  
dezisos a bolare che s'astore.

In gara s'iscadenant sos alpinos,  
meravigliende totos sos presentes,  
ma sunt zertu ottimos cuncurrentes,  
sos isciadores de sos appenninos.

Sighint cun superbia eccezionale,  
cussos chi no hant nie in sas  
muntagnas,  
de zertu non si perdene in lagnas,  
signende tempos chi no andant male.

A fine una bella sensazione,  
nos semus veramente divertidos,  
dae amigos caros despedidos,  
segundu s'ispiritu de s'unione....

Tathari, 30 'E bennarzu 2007

**Bantine 'E Sini**  
(Duttore cummercialista in Tathari)

LA NOTA

**Rapimento  
e sequestro di persona**

**E allora, pagano o non pagano?**

Non pagano, anzi pagano e non lo dicono, o meglio, non dicono che pagano.

E' ovvio che pagano, e speriamo che paghino in soldi e non in armi, che sarebbe anche peggio.

E non è una novità.

I sequestri, soprattutto nel Mediterraneo, ci sono sempre stati e probabilmente sono sempre serviti per ottenere denaro e non per affermare un principio politico. E si sa che la politica si fa con i soldi, e non è molto facile sapere se i soldi servono per la politica o per arricchire qualche ladrone.

Discorsi difficili, inutili, e comunque da fare in altra sede. La politica, la diplomazia, le regalie, il denaro, sono sempre serviti per portare a casa le persone rapite, soprattutto se hanno un'importanza simbolica. E forse, oggi, è meglio negare il pagamento: con tutta probabilità si incrementerebbe questo tipo di "commercio".

Anche la grande diplomazia di Venezia, in tempi di pirati e di corsari, aveva lo stesso problema. E avevano trovato una soluzione che, a dire la verità, non avevo immaginato fino a quando, frugando, come a me piace, nelle librerie antiquarie, ho trovato il documento illuminante.

**Dal 1500 al 1800 giravano** per il Mediterraneo oltre ai pirati che agivano per conto proprio, come volgari predoni, anche i corsari, mussulmani o cristiani, che scorrazzavano per il mare sotto la bandiera di questo o di quello Stato, al quale ri-

servavano parte del provento delle loro ruberie e dal quale ricevevano protezione.

Nella sua pratica concretezza, Venezia, abbandonata la secolare diplomazia, aveva organizzato su scala imprenditoriale il riscatto delle persone rapite, affidandolo ai "Padri della Santissima Trinità per il riscatto de' schiavi"

Questa organizzazione, che non poteva depositare il bilancio in Camera di Commercio, ma doveva ugualmente rendere pubblico, per i suoi finanziatori, dove e come aveva speso i soldi, faceva il rendiconto della gestione e pubblicava questo bellissimo documento che veniva affisso nei luoghi più frequentati della Repubblica.

E' un elenco dettagliato delle 91 persone liberate nei mesi di luglio e agosto del 1764, in strettissimo ordine di valore: dal Capitano Nicola Maina di Montenero di anni trenta, con cinque anni e nove mesi di schiavitù, che "costò duc 1402 e gr 2", a Giorgio Curfiotti da Corfù di anni novanta con cinquanta anni di schiavitù, che "costò duc 89 e gr. 18".

E così fino alla fine del settecento, quando Alvise IV Mocenigo, centodiciottesimo e terzultimo doge della Repubblica (1763 - 1778), ha firmato la pace con i Bei turchi dell'Africa settentrionale che erano i registi della pirateria mediterranea e costituivano il principale pericolo per la navigazione.

**Paolo Lenarda**  
(Ordine di Venezia)

**Studi di settore, fisco contabilità**

SEGUE DA PAGINA 22

triennale, 100.000 accertamenti da studi previsti nel 2007, 300.000 comunicazioni ai contribuenti più "furbi" in arrivo nel mese di maggio (che suggeriranno il ravvedimento operoso per il 2005: converrà forse attendere l'accertamento con possibilità di contraddittorio e sanzioni al 25%?), introduzione degli indicatori di normalità economica (INE) per le situazioni in cui non sono applicabili gli SDS (fortunatamente, per ora, non consento l'accertamento ma sono "soltanto" degli indicatori per le attività di verifica), estensione degli SDS ai periodi di imposta diversi dai 12 mesi e, in alcuni casi, all'esercizio di inizio attività.

E la franchigia da accertamenti analitico-induttivi fino a 50.000 euro ("premio" in vigore dal 2007 per i contribuenti che indicano correttamente i dati degli studi) delinea una futura funzione degli studi quali "patto" preventivo di non belligeranza con il fisco.

Direzione, quella dell'Amministrazione, più che incoraggiata dai risultati degli accertamenti nel 2006 (52.000 atti definiti in contraddittorio per il 90%) e dai risultati dell'applicazione degli SDS nei settori più controversi (ad es. nel comparto dei professionisti ove l'elaborazione statistico-induttiva risulta più difficilmente applicabile essendo il reddito determinato per cassa risulta la congruità di oltre l'85% dei contribuenti).

Non sarà "catastizzazione" del reddito ma forse solo un semplice "patto all'italiana" in deroga ai principi costituzionali di capacità contributiva, speriamo non anche in spreghio al principio di equità fiscale: e la contabilità?

**IL COMMERCIALISTA VENETO**

PERIODICO BIMESTRALE DELL'ASSOCIAZIONE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

Direttore Responsabile: LUCIANO BERZE' (Padova)

Comitato di Redazione: MICHELE SONDA (Bassano) - ANGELO SMANIOTTO (BL) - BARBARA GIORDANO (BZ) - DAVIDE DAVID (GO) - EZIO BUSATO (PD) - ERIDANIA MORI (PN) - FILIPPO CARLIN (RO) - MICHELE IORI (TN) - MATTEO MONTESANO (TS) - GERMANO ROSSI (TV) - GUIDO M. GIACCAJA, ANDREA SPOLLERO (UD) - LUCA CORRÒ (VE) - ADRIANO CANCELLARI (VI) - CLAUDIO GIRARDI (VR)

Hanno collaborato a questo numero: GIAMPAOLO CAPUZZO (RO) - GIORGIO MARIA CAMBIÈ (VR) - PAOLO LENARDA (VE) - NICOLA PALADINI (UD) - FLAVIO PILLA (TV) - GIUSEPPE REBECCA (VI) - ANTONIO SACCARDO (VI) - CLAUDIO SICILIOTTI (UD) - GIOVANNI SGURA (UD) - COSTANTINO SINI (SS) - MARCO VINDUSKA (TN) - ANTONIO VIOTTO (VE) - MICHELA ZAMPICCOLI (TN) - GUIDO ZANIN (TV)

Inserito a cura di: Andrea Spollero (Udine), Diana Pérez Corradini (Padova)

Segretaria di Redazione: MARIA LUDOVICA PAGLIARI, via Paruta 33A, 35126 Padova  
Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 380 del 23 marzo 1965

Editore: ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE  
Fondatore: Dino Sesani (Venezia)

Ideazione, composizione, impaginazione: Dedalus (Creazzo-VI)  
Stampa: GECA S.p.A., via Magellano 11 - 20090 Cesano Boscone (MI), per conto di  
WOLTERS KLUWER Italia S.r.l. - Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

Articoli (carta e dischetto), lettere, libri per recensioni, vanno inviati a Maria Ludovica Pagliari, via Paruta 33A, 35126 Padova, tel. 049 757931. La redazione si riserva di modificare e/o abbreviare. I colleghi possono prendere contatto con il redattore del proprio Ordine per proposte e suggerimenti. Gli interventi pubblicati riflettono esclusivamente il pensiero degli autori e non impegnano Direzione e Redazione.

Numero chiuso il 31 maggio 2007 - Tiratura 7650 copie

SITO INTERNET: [www.commercialistaveneto.com](http://www.commercialistaveneto.com)  
Password per il Forum: forumcv



Questo periodico è associato  
all'Unione Stampa Periodica Italiana